

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

—————

482° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 21 SETTEMBRE 2004

—————

I N D I C E

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali	Pag. 3
2 ^a - Giustizia	» 15
5 ^a - Bilancio	» 39
7 ^a - Istruzione	» 41
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	» 42
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	» 44
10 ^a - Industria	» 51
12 ^a - Igiene e sanità	» 52

Commissione speciale

Materia d'infanzia e di minori	Pag. 55
--	---------

Commissioni bicamerali

Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi	Pag. 68
Inchiesta sul «dossier Mitrokhin» e l'attività d'intelligence italiana	» 74
Servizi d'informazione e sicurezza e per il segreto di Stato	» 77
Inchiesta sul ciclo rifiuti e connesse attività illecite	» 78

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri	Pag. 79
5 ^a - Bilancio - Pareri	» 81
Materia d'infanzia e minori - Pareri	» 92

CONVOCAZIONI	Pag. 93
------------------------	---------

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democratica e di Centro: UDC; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito repubblicano italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici italiani-SDI: Misto-SDI; Misto-Pop-Udeur: Misto-AP-Udeur.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MARTEDÌ 21 SETTEMBRE 2004

427^a Seduta*Presidenza del Presidente*

PASTORE

Intervengono il vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti Martinat e i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Saporito, per l'interno D'Alì e Mantovano e per le comunicazioni Baldini.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE REFERENTE

(3097) Conversione in legge del decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220, recante disposizioni urgenti in materia di personale del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), di applicazione delle imposte sui mutui e di agevolazioni per imprese danneggiate da eventi alluvionali

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 settembre.

Il senatore EUFEMI (*UDC*) esprime apprezzamento per il pronto intervento del Governo che con il decreto-legge n. 220, fra l'altro, chiarisce legislativamente che il regime fiscale agevolato dell'imposta sostitutiva per le operazioni di concessioni di mutuo si applica esclusivamente ai finanziamenti erogati con riguardo agli immobili ad uso abitativo diversi dalla prima casa.

Osserva, in proposito, che il regime di favore non trova applicazione per le operazioni di mutuo generalmente finalizzate all'acquisto della prima casa poste in essere dagli enti previdenziali a favore dei dipendenti e degli iscritti. L'esclusione, a suo avviso, non appare giustificata sul piano dell'equità e può risultare svantaggiosa in relazione al conseguimento dei risultati attesi per le operazioni di dismissione del patrimonio immobiliare pubblico, che spesso sono assistite con l'erogazione di finanziamenti agli acquirenti da parte degli enti previdenziali. A tal fine l'emendamento 2.1, a sua firma, intende eliminare la disparità di trattamento

con limitati effetti sul piano del gettito che sarebbero compensati da un più agevole conseguimento dei programmi di dismissione. Precisa, tuttavia, che la proposta è fornita della prescritta copertura finanziaria.

Il relatore MALAN (*FI*) illustra l'emendamento 2.7.

Il sottosegretario SAPORITO dà conto dell'emendamento 3.0.1, tendente a ricomporre unitariamente il comparto della ricerca, attualmente incluso in un'area contrattuale che ricomprende altri professionisti degli enti pubblici, secondo quanto unanimemente richiesto anche dai presidenti delle istituzioni e degli enti di ricerca.

Illustra quindi l'emendamento 3.0.2, che autorizza il Commissario straordinario della Croce Rossa a ratificare o modificare i provvedimenti adottati in data successiva al 2003, a seguito dell'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 179 del 2 agosto 2004, che qualifica l'Associazione italiana Croce Rossa come ente di alto rilievo.

Il senatore BONGIORNO (*AN*) dà per illustrati gli emendamenti presentati a sua firma.

I rimanenti emendamenti si intendono illustrati.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(3102) Conversione in legge del decreto-legge 6 settembre 2004, n. 233, recante modificazioni alla legge 20 luglio 2004, n. 215, in materia di risoluzione dei conflitti di interesse

(Parere, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame e rinvio)

Il presidente PASTORE (*FI*), relatore, illustra i motivi di necessità e urgenza del decreto-legge n. 233, tendente a rettificare gli erronei riferimenti normativi derivanti da un vizio di coordinamento formale del testo dell'articolo 7, comma 1, della legge 20 luglio 2004, n. 215, concernente le funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in materia di conflitto di interessi. Dà conto, inoltre, della necessità e urgenza di integrare il contenuto dell'articolo 4, comma 2, della medesima legge n. 215, concernente l'abuso di posizione dominante.

Conclude, proponendo di esprimere un parere favorevole sulla sussistenza dei presupposti costituzionali.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(3102) *Conversione in legge del decreto-legge 6 settembre 2004, n. 233, recante modificazioni alla legge 20 luglio 2004, n. 215, in materia di risoluzione dei conflitti di interesse*

(Esame e rinvio)

Il presidente PASTORE (*FI*), relatore, richiamate le considerazioni svolte in sede di esame dei presupposti costituzionali, illustra il contenuto normativo del decreto-legge n. 233.

La Commissione conviene quindi di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti alle ore 13 di giovedì 30 settembre.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(3106) *Conversione in legge del decreto-legge 13 settembre 2004, n. 240, recante misure per favorire l'accesso alla locazione da parte di conduttori in condizioni di disagio abitativo conseguente a provvedimenti esecutivi di rilascio, nonché integrazioni alla legge 9 dicembre 1998, n. 431*

(Parere alle Commissioni 2^a e 13^a riunite, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame e rinvio)

Il presidente PASTORE (*FI*), relatore, illustra i motivi di necessità e urgenza del decreto-legge n. 240, recante misure per favorire l'accesso alla locazione da parte dei conduttori in condizioni di disagio abitativo conseguente a provvedimenti esecutivi di rilascio, con riguardo a determinate categorie di locatari particolarmente svantaggiati.

Conclude, proponendo di esprimere un parere favorevole sulla sussistenza dei presupposti costituzionali.

Il vice ministro MARTINAT ricorda il recente orientamento della Corte costituzionale, contrario all'ulteriore proroga dei termini per la esecuzione delle procedure di rilascio di immobili urbani per finita locazione. Il Governo ha inteso quindi intervenire con un provvedimento di urgenza che, fra l'altro, favorisce nuove tipologie di contratti di locazione che incentivino il proprietario ad accordarsi con categorie di inquilini disagiati. Il provvedimento prevede, tra l'altro, che i contributi siano concessi direttamente dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in modo da evitare gli ostacoli burocratici che hanno caratterizzato tradizionalmente quelle procedure.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(3104) Conversione in legge del decreto-legge 8 settembre 2004, n. 237, recante interventi urgenti nel settore dell'aviazione civile

(Parere alla 8^a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame e rinvio)

Il presidente PASTORE (*FI*) illustra i motivi di necessità e urgenza del decreto-legge n. 237. Ricorda il recente regolamento europeo relativo all'istituzione di un «cielo unico europeo», che dispone che ciascuno Stato membro individui al proprio interno un'autorità nazionale di vigilanza indipendente, con l'obiettivo di rafforzare il livello di sicurezza ed efficienza globale del traffico aereo. Il decreto-legge individua quindi l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) quale autorità nazionale di vigilanza indipendente dai fornitori dei servizi di navigazione aerea, con poteri di verifica della conformità dei sistemi e componenti.

Conclude, proponendo di esprimere un parere favorevole sulla sussistenza dei presupposti costituzionali.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(3105) Conversione in legge del decreto-legge 10 settembre 2004, n. 238, recante misure urgenti per il personale appartenente ai ruoli degli ispettori delle Forze di polizia

(Parere, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame e rinvio)

Il presidente PASTORE (*FI*), relatore, riferisce sui motivi di necessità e urgenza del decreto-legge n. 238, recante disposizioni per eliminare le situazioni di squilibrio nelle posizioni di carriera del personale proveniente dai ruoli degli ispettori e dei periti tecnici della Polizia di Stato e dei ruoli corrispondenti delle altre Forze di polizia.

Conclude, proponendo di esprimere un parere favorevole sulla sussistenza dei presupposti costituzionali.

Il sottosegretario MANTOVANO sottolinea la necessità di dare corso al principio di equiordinazione, tenendo conto dei recenti provvedimenti di riordino delle Forze armate, dell'avvio del nuovo sistema dei parametri stipendiali di cui al decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, e della definizione del nuovo accordo di concertazione per il biennio economico 2004-2005.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(3103) Conversione in legge del decreto-legge 7 settembre 2004, n.234, recante disposizioni urgenti in materia di accesso al concorso per uditore giudiziario

(Parere alla 2^a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame e rinvio)

Il presidente PASTORE (*FI*), relatore, riferisce sui motivi di necessità e urgenza del decreto-legge n. 234, che si propone di ampliare la rosa dei

candidati esonerati dalla prova preliminare del concorso per uditore giudiziario, anche in ottemperanza a pronunce degli organi di giustizia amministrativa, nonché di consentire, conseguentemente, la riapertura dei termini di partecipazione ai bandi di concorso indetti nel corrente anno.

Conclude, proponendo di esprimere un parere favorevole sulla sussistenza dei presupposti costituzionali.

Il senatore GUERZONI (*DS-U*) domanda se gli effetti del provvedimento riguardino eventuali concorsi già banditi e in atto.

Il presidente PASTORE (*FI*), relatore, si riserva di fornire chiarimenti al riguardo nel prosieguo dell'esame, che si svolgerà nella seduta di domani, auspicabilmente con l'intervento di un rappresentante del Governo competente in materia.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(3107) Conversione in legge del decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione

(Parere alle Commissioni 1^a e 2^a riunite, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame e rinvio)

Il presidente PASTORE (*FI*), relatore, riferisce sui motivi di necessità e urgenza del decreto-legge n. 241, emanato dal Governo a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 222, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'articolo 13, comma 5-*bis*, del testo unico sull'immigrazione, nella parte in cui non prevede che il giudizio di convalida per provvedimento del questore di accompagnamento dello straniero alla frontiera debba svolgersi in contraddittorio e con le garanzie della difesa. Si pone quindi l'esigenza di assicurare la piena efficacia delle garanzie previste dall'articolo 13 della Costituzione e di prevedere adeguate misure per assicurare la massima celerità dei provvedimenti di convalida e di esecuzione delle espulsioni.

Conclude, proponendo di esprimere un parere favorevole sulla sussistenza dei presupposti costituzionali.

Il sottosegretario D'ALÌ, a nome del Governo, conferma la necessità e l'urgenza di adeguare la normativa alla pronuncia della Corte costituzionale, ribadendo le garanzie costituzionali per l'intimato all'espatrio.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,45.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3097**al testo del decreto-legge****Art. 1.****1.1**

CASTAGNETTI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. I dirigenti di ricerca, i dirigenti tecnologici, i primi ricercatori e i primi tecnologici sono collocati fuori ruolo a decorrere dall'inizio dell'anno successivo al compimento del sessantasettesimo anno di età e a riposo tre anni dopo il collocamento fuori ruolo. Ai dirigenti di ricerca, ai dirigenti tecnologici, ai primi ricercatori e ai primi tecnologici degli enti di ricerca si applicano le stesse norme previste per il personale di ruolo. La loro partecipazione all'attività scientifica e agli organi degli Enti di ricerca resta regolata dalle norme attualmente in vigore».

1.0.1

MAGNALBÒ, BONGIORNO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 1-bis.***(Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)*

1. All'articolo 23, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alla fine del comma 1, dopo le parole: "pari almeno a", la parola: "cinque" è sostituita dalla seguente: "tre"».

1.0.2

MANFREDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Ulteriori interventi a favore dei soggetti danneggiati dagli eventi alluvionali del mese di novembre 1994)

1. All'articolo 3-bis del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, come novellato dall'articolo 1-ter, comma 1, lettera d), del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, convertito dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438, e successive modificazioni ed integrazioni concernente la concessione di un contributo in conto capitale a favore dei soggetti dichiarati danneggiati per effetto delle eccezionali avversità atmosferiche della prima decade del mese di novembre 1994, le parole: "pari al 30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "pari al 75 per cento" e le parole: "nel limite massimo complessivo di lire 300 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "nel limite massimo complessivo di euro 259.000,00".

2. Ai soggetti danneggiati dalle avversità atmosferiche di cui al comma 1 che hanno beneficiato, oltre che del contributo in conto capitale, anche dei finanziamenti concessi ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni ed integrazioni ovvero ai sensi dell'articolo 4-quinquies del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438, così come novellato dall'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74 ovvero ai sensi dell'articolo 3-quinquies, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226 ovvero ai sensi dell'articolo 4-quinquies del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, e successive modificazioni ed integrazioni ovvero ai sensi dell'articolo 52, comma 28, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 la quota residua del contributo spettante ai sensi del comma 1 è corrisposta mediante riduzione di pari importo della quota capitale del finanziamento qualora lo stesso sia ancora in essere alla data dell'entrata in vigore della presente legge, a condizione che nei loro confronti non sia avvenuto, per effetto della risoluzione dei relativi contratti per inadempimento nel rimborso delle rate, il recupero delle somme insolite da parte delle banche o il pagamento, anche parziale, a carico dei fondi di garanzia. Nel caso in cui la quota residua del contributo risulti superiore alla quota capitale del finanziamento in essere la differenza è corrisposta al beneficiario da MCC spa e da Artigiancassa spa nel periodo di un triennio con le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 6.

3. Le somme impegnate sui fondi di garanzia gestiti da MCC spa e da Artigiancassa spa e che verranno disimpegnate per effetto dell'attuazione della disposizione di cui al comma 2, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.

4. Ai soggetti di cui al comma 2 che hanno beneficiato soltanto del contributo in conto capitale o che hanno rimborsato anticipatamente il finanziamento ottenuto ai sensi delle disposizioni di cui allo stesso comma, nonché ai soggetti di cui all'articolo 4-*bis*, comma 5, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, che siano in attività alla data di entrata in vigore della presente legge, la quota residua è corrisposta da MCC spa e da Artigiancassa spa nel periodo di un triennio con le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 6.

5. La durata dei finanziamenti di cui all'articolo 4-*quinquies* del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito dalla legge 16 luglio 1997, n. 228 e successive modificazioni ed integrazioni, concessi a favore dei soggetti danneggiati dalle avversità atmosferiche di cui al comma 1, è fissata in 15 anni, compreso il periodo di tre anni di preammortamento.

6. La data di decorrenza delle disposizioni di cui al presente articolo è fissata al 1° gennaio 2005. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri, le condizioni e le modalità di attuazione delle disposizioni medesime.

7. All'attuazione degli interventi previsti dalle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse disponibili di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1994, n. 35, e successive modificazioni ed integrazioni.

8. MCC spa è autorizzata a versare ad Artigiancassa spa, a valere sulle risorse di cui al comma 7, la somma di 27,1 milioni di euro per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo».

1.0.3

FERRARA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

1. Al comma 68 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per l'anno 2004 per le Università sono fatte salve, inoltre, le assunzioni a tempo determinato già in essere alla data del 1° gennaio 1998, esclusivamente finalizzate ad assicurare il

regolare svolgimento e la funzionalità di servizi di supporto all'attività di laboratorio e di ricerca dei medesimi Atenei».

Art. 2.

2.2

BERGAMO, MAFFIOLI

Al comma 1, dopo le parole: di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131», *inserire le seguenti:* «ovvero che siano destinati alla locazione a canone convenzionato per un periodo non inferiore a otto anni».

2.3

TAROLLI, MAFFIOLI

Al comma 1, dopo le parole: «si applica ai soli finanziamenti erogati», *inserire le seguenti:* «a persone fisiche non esercenti attività commerciale».

2.5

RIPAMONTI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, ZANCAN

Al comma 1, dopo le parole: «soli finanziamenti», *inserire le seguenti:* «dichiarati dal mutuatario ed».

2.4

RIPAMONTI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, ZANCAN

Al comma 1, dopo le parole: «relative pertinenze», *inserire le seguenti:* «, contratti da persone fisiche che non esercitano attività di impresa».

2.6

FERRARA

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con esclusione di quelli contratti per l'esercizio dell'attività d'impresa».

2.7MALAN, *relatore*

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Alla fine del comma 1, dell'articolo 10 della legge 21 novembre 2000, n. 342, le parole: «chiuso entro il 31 dicembre 2002», sono sostituite dalle seguenti: «in corso alla data del 31 dicembre 2002».

2.1

EUFEMI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Le disposizioni di cui agli articoli 15, 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, trovano applicazione anche con riferimento alle operazioni di mutuo relative all'acquisto di abitazioni poste in essere da enti, istituti, fondi e casse previdenziali nei confronti di propri dipendenti ed iscritti. La disposizione del periodo precedente si applica ai mutui erogati in base a contratti conclusi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

1-ter. All'onere derivante dall'attuazione del precedente comma 1-bis, valutato in 2,5 milioni di euro per il 2004 ed in 5 milioni di euro a decorrere dal 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali».

Art. 3.**3.1**

BOLDI, BRIGNONE, STIFFONI

Al comma 1, sostituire le parole: «Il termine di cui all'articolo 2» con le seguenti: «I termini di cui agli articoli 1 e 2» e le parole: «è differito» con le seguenti: «sono differiti».

3.0.1

IL GOVERNO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. All'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, al terzo periodo sono soppresse le seguenti parole: "i ricercatori e i tecnologici degli enti di ricerca, compresi quelli dell'ENEA,"».

3.0.2

IL GOVERNO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Il Commissari straordinario dell'ente Associazione italiana Croce Rossa, a seguito dell'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 giugno 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 2 agosto 2004, che qualifica la predetta Associazione ente di alto rilievo ai sensi dell'articolo 20 della legge 20 marzo 1975, n. 70, è autorizzato a ratificare o modificare i provvedimenti dallo stesso adottati in data successiva al 1° gennaio 2003».

3.0.3

MAGNALBÒ

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Termini per le disposizioni relative al pronto soccorso aziendale)

1. L'applicazione delle disposizioni relative al pronto soccorso aziendale emanate dal Ministro della salute con il decreto 15 luglio 2003, n. 388, in attuazione del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, articolo 15, comma 3, è differita al 1° gennaio 2005».

GIUSTIZIA (2^a)

MARTEDÌ 21 SETTEMBRE 2004

379^a Seduta (pomeridiana)*Presidenza del Presidente*
Antonino CARUSO*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Valentino.**La seduta inizia alle ore 15,40.**IN SEDE REFERENTE*

(1296-B) Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonché per l'emanazione di un testo unico, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati, previo stralcio dell'articolo 12

(1262) COSSIGA. – Delega al Governo per il decentramento dei servizi della giustizia, per la riorganizzazione degli uffici giudiziari e per l'istituzione dell'assistente legale-giuridico

(2457) MAGNALBÒ ed altri. – Istituzione del ruolo del funzionario giudiziario

(2629) COSSIGA. – Esame per la valutazione della capacità mentale sotto il profilo psichiatrico e della idoneità psicologica a esercitare le funzioni di magistrato dell'ordine giudiziario

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo sospeso nella seduta del 16 settembre.

Il presidente Antonino CARUSO avverte che si passerà all'illustrazione degli emendamenti relativi all'articolo 1 – pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna – a partire dall'emendamento 1.1.

Il senatore AYALA (*DS-U*), illustrando l'emendamento 1.1, osserva come la proposta in esso contenuta presenta una forte connotazione politica, che prevale rispetto alle considerazioni di ordine tecnico, pur ad essa riferibili ed esprime soprattutto la forte contrarietà sua personale e della sua forza politica verso la riforma dell'ordinamento giudiziario voluta

dal Governo e dalla maggioranza; tale riforma, per le scelte in essa contenute, non risulta affatto convincente presentando, sotto certi aspetti, affinità con la riforma costituzionale al momento all'esame dell'altro ramo del Parlamento. Si tratta infatti in entrambi i casi di vere e proprie «brutture» normative che si paleseranno tali anche agli studenti universitari, chiamati ad occuparsene ed a confrontare tale «prodotto» con quello di legislatori, quali il costituente del 1948, di ben altra levatura dell'attuale. È pur vero che anche il centro-sinistra, durante la XIII Legislatura, approvò una riforma costituzionale in maniera non condivisibile, in quanto ciò avvenne con una maggioranza solo di pochi voti, ma questa circostanza non può in ogni caso essere assunta a giustificazione dell'adozione del medesimo comportamento da parte delle forze politiche oggi al governo che, per entrambe le iniziative, stanno procedendo inaccettabilmente a colpi di maggioranza. Osserva poi che l'Italia costituisce probabilmente il solo Paese al mondo che, dopo una esperienza di quasi 150 anni di Stato unitario, intende adottare la forma di Stato federale semplicemente perché questa è la volontà dell'onorevole Bossi e della Lega.

Quanto alla riforma dell'ordinamento giudiziario, a differenza di quella costituzionale, tutte le forze politiche concordavano sulla necessità di intervenire sulla materia, posto che la stessa Carta costituzionale, alla VII disposizione transitoria, riteneva necessaria la riforma dell'ordinamento giudiziario fino ad oggi mancata. La maggioranza ha però scelto la strada di intervenire in modo punitivo nei confronti dei magistrati, senza cercare e realizzare convergenze possibili su molti temi laddove si fosse seguito un approccio differente. Ad esempio, osserva che indubbiamente l'automatismo, che contraddistingue l'attuale progressione in carriera dei magistrati, è insostenibile, e cita al riguardo la sua personale esperienza che, in virtù dell'ordinamento vigente, gli permette di rivestire ora la qualifica di consigliere di Cassazione laddove nel 1991, quando fu eletto per la prima volta in Parlamento, era semplicemente consigliere di Corte d'Appello: non comprende in altri termini come sia stato possibile permettere tale progressione in assenza dello svolgimento effettivo delle relative funzioni. Va però rammentato che all'introduzione del sistema di progressione oggi vigente si giunse con il sostegno di una larghissima maggioranza al fine di eliminare talune distorsioni provocate dalle precedenti forme di progressione in carriera per concorso che, nella migliore delle ipotesi, vedevano i magistrati distratti dallo svolgimento dei compiti ai quali erano preposti per l'esigenza di preparazione delle prove concorsuali. Altra conseguenza del sistema dei concorsi era quello di dar vita ad un magistrato «conforme» ed intimidito, in quanto era ben difficile, con il sistema allora vigente, che i giudici adottassero determinazioni diverse da quelle della giurisprudenza dominante. Appare quindi incomprensibile l'intento contenuto nell'attuale provvedimento di riforma di ripristinare quel meccanismo che (lo ricorda ancora una volta) quasi tutte le forze politiche avevano dichiarato non condivisibile alla luce della negativa esperienza applicativa. Pur ribadendo di considerare non più accettabile un avanzamento in carriera correlato all'anzianità ed al non demerito, di-

chiara al tempo stesso di non comprendere perchè non si sia preferita la strada delle valutazioni di professionalità, adottando invece soluzioni che certamente non rendono un buon servizio ad alcuno dei soggetti interessati. Dopo essersi riferito alla sua personale esperienza di pubblico ministero, il senatore Ayala riconosce l'importanza di aver voluto affrontare il tema del riordino degli uffici del pubblico ministero (che è indubbiamente un problema esistente) pur ritenendo non accettabile la soluzione offerta dall'articolato in esame che introduce una rigida gerarchia all'interno dell'ufficio di procura in ossequio ad un modello di tipo verticistico che determinerà sicure distorsioni applicative.

Conclude quindi il suo intervento invitando in generale a riconsiderare le scelte normative contenute nella riforma in titolo, anche in relazione alle altre ragioni già evidenziate nel corso dell'esame ed alle quali rinvia, sottolineando infine come senza dubbio l'attuale maggioranza sarà chiamata a rispondere di tali scelte.

Il senatore FASSONE (*DS-U*) manifesta, preliminarmente, il proprio disagio ad illustrare gli emendamenti da lui presentati in considerazione della situazione in cui la Commissione sta procedendo all'esame degli stessi, avendo il Ministro della giustizia e il relatore già dichiarato la propria contrarietà all'introduzione di qualsiasi modifica all'articolato in esame nonostante gli stessi abbiano riconosciuto la presenza di alcuni errori tecnici all'interno del medesimo. In un simile contesto è innegabile che la funzione che egli si appresta a svolgere quale componente della Commissione giustizia rischia di risolversi in una mera «finzione».

Il senatore passa comunque ad illustrare gli emendamenti 1.19 e 1.21 fra loro connessi richiamando l'attenzione sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati ai commi 3 e 4 dell'articolo 1. L'effetto di tali modifiche è infatti quello di ridurre ad una durata minima assolutamente insufficiente lo spazio temporale concretamente a disposizione del Governo per l'esercizio della delega di cui al comma 3 dell'articolo 1, delega avente ad oggetto l'emanazione delle norme di coordinamento e transitorie. Tale termine è infatti pari a novanta giorni decorrenti dalla scadenza del termine di un anno previsto per l'esercizio della delega di cui al comma 1 dell'articolo 1. Peraltro la consistenza reale di tale termine va valutata tenendo conto della procedura prevista per l'espressione dei pareri ai sensi dei successivi commi 4 e 5. Questi prevedono che tale procedura possa estendersi, nel caso della delega per la disciplina di coordinamento e transitoria fino ad un massimo di 75 giorni con la conseguenza che il periodo di tempo a disposizione del Governo per la predisposizione degli schemi si riduce, di fatto, alla misura palesemente irragionevole di soli 15 giorni, ovviamente del tutto inadeguati rispetto ad una attività di rilevante complessità come il coordinamento della riforma dell'ordinamento giudiziario con le altre leggi dello Stato; al riguardo basti pensare alla portata e alle implicazioni di interventi come quelli relativi al decentramento del Ministero della giustizia ovvero alla modifica della struttura organiz-

zativa, delle competenze, e delle modalità di funzionamento dei consigli giudiziari.

Dal punto di vista politico è evidente che egli avrebbe interesse a che il Governo non modificasse il testo licenziato dalla Camera dei deputati sul punto, in quanto la sua parte politica non potrebbe che trarre vantaggio dalle conseguenze degli errori che inevitabilmente si determinerebbero per effetto di un meccanismo di delega così configurato ma, come cittadino e come magistrato, ritiene invece indispensabile fare di tutto perché ciò non avvenga e in questa prospettiva si collocano appunto gli emendamenti 1.19 e 1.21, volti a ampliare i termini a disposizione del Governo per l'esercizio della delega in questione.

Per illustrare gli emendamenti di cui è primo firmatario ha quindi la parola il senatore MARITATI (*DS-U*) il quale dichiara preliminarmente di non potersi esimere dall'esternare un senso di mortificazione personale di fronte all'atteggiamento di supina accettazione, da parte della maggioranza, della volontà del Ministro della giustizia di considerare blindato ed immutabile il testo licenziato dalla Camera dei deputati. Ne risulta una grave menomazione delle prerogative parlamentari e si vanificano così i tentativi di correggere un provvedimento lacunoso e contraddittorio in più parti. Gli emendamenti proposti, pur rimanendo inalterato il giudizio negativo sulla ispirazione di fondo della riforma per la connotazione di fortissima limitazione della autonomia ed indipendenza della magistratura che la pervade, sono motivati da una volontà costruttiva e niente affatto pregiudiziale. Se infatti sono unanimemente ritenuti indispensabili interventi di riforma dell'ordinamento giudiziario, ogni sforzo deve essere indirizzato per eliminare disfunzioni, per avere un sistema giustizia migliore e più capace e non invece, come fa la maggioranza, tendere ad un modello di giudice meno libero e condizionato.

In questa direzione si muovono gli emendamenti 1.10, 1.11, 1.12 e 1.13, volti a sopprimere e, in subordine a modificare la norma relativa agli incarichi extragiudiziari conferiti ai magistrati.

Il senatore Maritati rileva come, già a partire dagli anni '70, l'Associazione nazionale magistrati abbia ritenuto il conferimento di detti incarichi prassi non consona all'ordine giudiziario e come si sia pervenuti ad un codice di autoregolamentazione trasparente e fortemente limitativo della stessa. L'attuale lettera g) dell'articolo 1, finisce invece per legittimare il fenomeno, limitandosi a prevederne la pubblicità, in tal modo ponendosi in netta contraddizione con le affermazioni dello stesso Governo, volte a prefigurare una magistratura più efficiente ed al servizio dei cittadini. Appare infatti di tutta evidenza che gli incarichi nelle Commissioni tributarie, negli organi di giustizia sportiva, nelle commissioni di esame nonché la partecipazione all'insegnamento nei corsi di specializzazione, a commissioni disciplinari e soprattutto in commissioni arbitrali finiscano per essere allettanti diversivi rispetto alle funzioni magistratuali e, talora, rischino anche di determinare situazioni di forte condizionamento.

Illustra poi l'emendamento 1.14, volto a ripristinare la delega al Governo per l'istituzione dell'ufficio del giudice, soppressa nel corso dell'esame presso la Camera. Si tratta di una delle poche disposizioni su cui in Senato si era registrata una generale convergenza in quanto, la nuova figura dell'ausiliario del giudice era risultata rispondente a criteri di maggiore funzionalità dell'ufficio nel suo sempre più complesso agire. L'emendamento quindi conferma la volontà di dotare la magistratura di nuove risorse umane e materiali perché la stessa possa rispondere in maniera qualitativamente più alta al sempre maggiore ampliamento della giurisdizione.

Il senatore ZANCAN (*Verdi-U*), dopo aver dichiarato di aggiungere la propria firma e di fare propri gli emendamenti del senatore Dalla Chiesa, illustra l'emendamento 1.15 di analogo contenuto dell'emendamento 1.14 precedentemente illustrato. A suo avviso risultano immotivate le esigenze di bilancio che hanno condotto alla soppressione della norma che, proprio in ragione del fine perseguito di una maggiore efficienza del sistema, deve essere riproposta.

In sede di illustrazione dell'emendamento 1.20 il senatore Zancan si richiama alle considerazioni svolte dal senatore Fassone e, illustrando l'emendamento 1.30 osserva che, in presenza di una riforma, che nelle sue linee generali è riuscita a non incontrare il favore di nessuna delle categorie rappresentative degli operatori del settore giustizia, almeno nella sua fase attuativa la stessa postulerebbe il parere del Consiglio superiore della magistratura.

Il PRESIDENTE dichiara quindi inammissibili gli emendamenti 1.34 e 1.35, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, in quanto intervengono su parti non modificate dalla Camera dei deputati.

Avverte che i presentatori hanno rinunciato ad illustrare i restanti emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il relatore Luigi BOBBIO (*AN*), formula un parere contrario su tutti gli emendamenti illustrati e, riferendosi all'intervento del senatore Ayala, sottolinea come la riforma in titolo non possa ritenersi un'iniziativa punitiva nei confronti dei magistrati, così come peraltro attestato dai lavori parlamentari che testimoniano della volontà di tener conto delle esigenze rappresentate dai magistrati medesimi e dai correttivi introdotti all'articolo. Non comprende quindi l'atteggiamento dell'opposizione per la quale tutto ciò che proviene dal Governo e dalla maggioranza che lo sostiene sembra che debba essere sempre in ogni caso avversato, in ossequio ad uno spirito di assoluta contrapposizione. Si tratta invece di una riforma a favore dello Stato, dei cittadini e della democrazia che tende a dare reale attuazione al dettato costituzionale correggendo alcune prassi applicative e che individua l'indipendenza, l'autonomia e l'imparzialità principalmente come doveri dei magistrati e non soltanto come diritti. Dopo aver ricordato che la riforma dell'ordinamento giudiziario intende costituire una ri-

sposta alla crisi strutturale e funzionale in cui versa il sistema giustizia, trattandosi peraltro soltanto di uno degli interventi necessari che dovrà accompagnarsi ad altre iniziative riguardanti il diritto processuale e le dotazioni di personale e di mezzi destinati allo stesso, sottolinea come indipendenza della magistratura non deve voler dire «anarchismo istituzionale». Riferendosi poi alle considerazioni del senatore Maritati con riferimento agli incarichi extragiudiziali, il relatore Bobbio osserva come la disciplina in esame non legittimi allo svolgimento di incarichi di tal specie, ma si limiti a porre l'obbligo di rendere pubblici detti incarichi in ossequio ad una esigenza di trasparenza, fermo restando che saranno altre norme a determinare quali e quanti incarichi extragiudiziali potranno essere assunti dai magistrati. Non ritiene pertanto esservi alcuna contraddizione nelle scelte volute dalla maggioranza.

Dopo un breve intervento del senatore MARITATI (*DS-U*), il quale sottolinea comunque l'assenza di un divieto di assunzione di incarichi extragiudiziali all'interno della riforma, il relatore Luigi BOBBIO (*AN*), riferendosi all'avvenuta soppressione delle disposizioni riguardanti l'ausiliario del giudice, ricorda come le determinazioni della Camera siano dovute a ragioni di copertura finanziaria anche se si trattava di una innovazione condivisibile ed importante. Riferendosi poi alle perplessità sollevate con riguardo alla progressione in carriera per concorsi, invita in proposito a valutare le modificazioni che sono state introdotte nel corso dell'esame dalle quali risulta valorizzato il ruolo del lavoro svolto e dell'esperienza professionale acquisita. Ribadisce quindi conclusivamente il suo convinto sostegno per una riforma che mira ad affrontare per la prima volta problemi importanti e che scongiura il rischio di dar luogo ad una «repubblica dei magistrati», come iniziative di protesta, sentenze cosiddette creative, e lo svolgimento di funzioni che non sono loro proprie potrebbero lasciar prefigurare.

Il sottosegretario VALENTINO formula un parere contrario su tutti gli emendamenti illustrati.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 17.

380^a Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
Antonino CARUSO

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Valentino.

La seduta inizia alle ore 21,15.

IN SEDE REFERENTE

(1296-B) Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la

modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonché per l'emanazione di un testo unico, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati, previo stralcio dell'articolo 12

(1262) COSSIGA. – *Delega al Governo per il decentramento dei servizi della giustizia, per la riorganizzazione degli uffici giudiziari e per l'istituzione dell'assistente legale-giuridico*

(2457) MAGNALBÒ ed altri. – *Istituzione del ruolo del funzionario giudiziario*

(2629) COSSIGA. – *Esame per la valutazione della capacità mentale sotto il profilo psichiatrico e della idoneità psicologica a esercitare le funzioni di magistrato dell'ordine giudiziario*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta pomeridiana odierna.

Si prosegue nell'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 già pubblicati in allegato al resoconto della seduta pomeridiana odierna.

Il senatore ZANCAN (*Verdi-U*), nell'annunciare il suo voto favorevole sull'emendamento 1.1, non esita a definire il testo in questo momento all'esame della Commissione come una vera e propria «ingiuria ai cittadini» e, nell'unirsi al giudizio del tutto negativo già espresso da altri senatori dell'opposizione sul prospettato ritorno al modello concorsuale in vigore prima delle cosiddette «leggi Breganze», rammenta la propria esperienza personale di quella fase storica e quindi di situazioni nelle quali i magistrati risultavano periodicamente distratti dalla propria attività lavorativa in concomitanza dell'approssimarsi delle scadenze concorsuali ed in cui la verifica della preparazione dei magistrati si risolveva, in realtà, in un controllo sul modo in cui gli stessi svolgevano l'attività giudiziaria.

Un altro aspetto della riforma proposta dal Governo, e dalla maggioranza che lo sostiene, la cui inaccettabilità ritiene di dover sottolineare in questo momento è poi quello relativo alla riorganizzazione dell'ufficio del pubblico ministero. Su questo terreno la maggioranza procede esattamente nella direzione opposta a quella che sarebbe necessaria poiché, a suo avviso, l'obiettivo di assicurare un adeguato livello di garanzie in favore dei cittadini con riferimento all'esercizio della funzione requirente può essere conseguito solo conservando i titolari di questa funzione quanto più possibile all'interno della cultura della giurisdizione. Al contrario, le soluzioni delineate nell'articolato licenziato dalla Camera dei deputati prefigurano sostanzialmente una vera e propria separazione delle carriere le cui conseguenze negative, alla luce delle considerazioni che precedono, appaiono del tutto evidenti.

Il senatore Massimo BRUTTI (*DS-U*) annuncia il voto favorevole sull'emendamento 1.1 sottolineando come, rispetto al testo in questo mo-

mento in esame, non vi sia mai stato un dialogo costruttivo fra maggioranza ed opposizione. Si tratta di un testo che è frutto di un accordo interno della maggioranza, che non è mai stato discusso prima in Parlamento, che è stato imposto alla Camera dei deputati mediante un voto di fiducia e del quale è stata chiaramente annunciata in Senato la blindatura. Rispetto a tale articolato il disaccordo della sua parte politica è radicale, così come è radicale la contrarietà rispetto alle intenzioni che il testo sottende e che sono state pubblicamente manifestate in più occasioni da autorevolissimi esponenti della maggioranza di Governo.

Più in particolare richiama poi l'attenzione sul nuovo sistema di progressione in carriera previsto per la magistratura, un sistema fondato su commissioni interne al Consiglio Superiore della Magistratura e su parametri valutativi che sono formulati in modo assolutamente generico e vago. A ciò si aggiunge che le predette commissioni saranno formate prevalentemente da membri togati, oltre che da una componente di professori universitari la cui partecipazione ai lavori – come può desumersi dall'esperienza delle commissioni di concorso per uditore giudiziario – sarà con tutta probabilità episodica e certamente non appassionata. La conclusione alla quale inevitabilmente si giunga pertanto è che la progressione in carriera avverrà sulla base di valutazioni che saranno tutte orientate in senso corporativo e che forniranno garanzie di gran lunga minori di quelle oggi espresse direttamente dal Consiglio Superiore della Magistratura.

Il senatore DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*) annuncia il voto favorevole sull'emendamento 1.1. sottolineando, salvo alcune limitate eccezioni, la complessiva non condivisibilità di un progetto di riforma che in nessun modo contribuisce ad assicurare ai cittadini una giustizia più celere e soddisfacente e le cui finalità effettive emergono chiaramente, tra l'altro, da numerose prese di posizione pubbliche del Capo del Governo che – assunte anche in coincidenza di pronunciamenti giudiziari allo stesso non graditi – non possono lasciare dubbi sulle reali intenzioni perseguite con il progetto in discussione.

Il senatore AYALA (*DS-U*) ritira la propria firma e, in dissenso dal suo gruppo, annuncia l'astensione sull'emendamento 1.1, rammentando la complessiva vicenda che ha portato all'articolato in questo momento in discussione, che prende la mosse, nel gennaio 2003, dalle dichiarazioni del Presidente del Consiglio successive alla sentenza della Corte di cassazione che, nonostante la legge «Cirami», negò la rimessione da Milano a Brescia del «noto processo». Immediatamente dopo tali dichiarazioni del Presidente del Consiglio si costituì «l'indimenticabile» comitato dei quattro saggi che confezionò il famoso *maxi* emendamento, stravolgendo così un provvedimento già sottoposto all'esame del Parlamento dal medesimo Governo, un fatto questo di cui egli, nella sua pur significativa esperienza parlamentare, non ricorda neppure un precedente. Alla luce di quanto sopra l'affermazione che questo progetto di riforma sia volto a migliorare il

servizio giustizia a favore dei cittadini non può essere considerata null'altro che una vera e propria presa in giro.

Posto ai voti è respinto l'emendamento 1.1.

Il senatore ZANCAN (*Verdi-U*) annuncia il voto favorevole sull'emendamento 1.2 e coglie l'occasione per soffermarsi sulla proposta istituzione di una Scuola superiore della magistratura; sottolinea altresì come il modello organizzativo delineato nell'articolato in discussione, prospetti una struttura sostanzialmente acefala, la cui operatività risulterà per ciò stesso difficilmente funzionale e le cui competenze, finiscono sostanzialmente per implicare un concreto rischio di un controllo politico sulla formazione dei magistrati.

Il senatore Massimo BRUTTI (*DS-U*) annuncia il voto favorevole sull'emendamento 1.2 e si sofferma in modo specifico sul tema della tipizzazione degli illeciti disciplinari oggetto del comma 6 dell'articolo 2. Al riguardo non può certo affermarsi che il pur condivisibile obiettivo della tipizzazione sia stato realizzato in modo limpido e apprezzabile. Di fatto, le disposizioni su cui intende richiamare l'attenzione «spacciano» per tipicità qualcosa che non lo è e, a conferma di ciò, basti considerare il disposto del n. 9 della lettera c) del citato comma 6, dove l'espressione «provvedimenti abnormi», in effetti presente nella giurisprudenza disciplinare con riferimento a quei provvedimenti che rappresentano una rottura rispetto al sistema delle fonti del diritto, viene utilizzata in un'accezione però diversa da quella testè ricordata e che non viene in alcun modo adeguatamente specificata.

Rimanendo sempre nella materia disciplinare, il senatore ZANCAN (*Verdi-U*) osserva poi che vi sono altri aspetti assolutamente non condivisibili, quali ad esempio la dicotomia fra la facoltà del Ministro di promuovere l'azione disciplinare e l'obbligatorietà della stessa in capo al procuratore generale della Corte di cassazione ovvero il ruolo assolutamente sovradimensionato attribuito al Ministro della giustizia nell'ambito del procedimento disciplinare.

Il senatore DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*) annuncia anch'egli il voto favorevole sull'emendamento 1.2 sottolineando come, alla luce dell'impostazione complessivamente seguita nella definizione dei contenuti della riforma, l'attuale maggioranza rischi sulla giustizia di commettere l'errore che la maggioranza dell'Ulivo commise sul tema della scuola nella scorsa legislatura. La scelta di dover intervenire su tutto con un progetto che, per la sua ampiezza, la sua complessità e per la sua incisività, è, con tutta probabilità, non facilmente metabolizzabile dal corpo giudiziario implica inevitabilmente la concreta possibilità che il sistema reagisca con un sostanziale rifiuto e che, così, per voler realizzare troppo si finisca per non realizzare nulla. Le riforme vanno fatte in modo selettivo e preoccupandosi di

valutare la capacità di assimilazione delle stesse da parte della realtà su cui si interviene. Purtroppo non è stata questa la strada seguita dal Governo con l'articolato in esame.

Il senatore AYALA (*DS-U*), in dissenso dal suo gruppo, ritira la firma dall'emendamento 1.2 e annuncia su di esso la sua astensione. Al riguardo torna a soffermarsi sul tema della riorganizzazione dell'ufficio del pubblico ministero e rammenta innanzitutto che anche questa materia costituisce un portato del *maxi* emendamento, essendo la stessa assente dal testo e l'originario disegno di legge governativo (atto senato numero 1296). In questa sede non può poi che ribadire quanto da lui già evidenziato al riguardo, e cioè che la necessità di un intervento su questi profili è innegabile, ma che la soluzione ai problemi che attualmente possono caratterizzare il funzionamento dell'ufficio del pubblico ministero non va certo ricercata in una strutturazione esasperatamente verticistica dello stesso.

Posto ai voti, è respinto l'emendamento 1.2.

Il senatore ZANCAN (*Verdi-U*) annuncia il suo voto favorevole sull'emendamento 1.3. e coglie l'occasione per soffermarsi in particolare sul disposto articolo 2, comma 2, lettera t per formulare una valutazione assolutamente negativa sul collegamento fra le valutazioni periodiche di professionalità ivi indicate e la progressione stipendiale, sottolineando che non è mediante interventi normativi volti a costruire intorno alla carriera dei magistrati dei veri e propri «lacci o laccioli» che si eviteranno gli abusi e le inefficienze che troppo spesso caratterizzano il funzionamento della giustizia.

Il senatore AYALA (*DS-U*) annuncia il suo voto favorevole sull'emendamento 1.3 sottolineando che il comma 3 dell'articolo 2 affronta il tema di una riforma dei consigli giudiziari in una prospettiva – quella dell'apertura dei consigli giudiziari anche nei confronti dell'esterno – che è certamente condivisibile, ma adottando però soluzioni che peccano per eccesso e che finiscono in taluni casi per arrivare all'assurdo di configurare il rischio di un'influenza della componente non togata dei consigli anche sulla progressione in carriera dei magistrati. A questo proposito, non varrebbe obiettare che il modello organizzativo previsto per i consigli giudiziari è ricalcato su quello costituzionale, relativo al Consiglio superiore della magistratura, essendo di tutta evidenza che, per i componenti laici dei consigli giudiziari, non valgono le garanzie che assistono i componenti laici del CSM e che vanno dalla elezione di questi da parte del Parlamento alle rigide norme in materia di incompatibilità che evitano le situazioni di conflitto di interesse.

Il senatore CAVALLARO (*Mar-DL-U*) annuncia il suo voto favorevole sull'emendamento 1.3, esprimendo un giudizio del tutto negativo sul complesso dell'articolato, all'esame della commissione, dal punto di vista

della tecnica normativa. Si tratta di un testo assolutamente incomprensibile e ciò non solo rende elevatissimo il rischio di errori e di fraintendimenti nel corso dell'esame parlamentare, ma soprattutto si risolve in un altissima probabilità di ulteriori errori e di disfunzioni sia nella fase di esercizio della delega, sia nell'applicazione degli emanandi decreti delegati.

Sotto un diverso profilo non può poi non richiamarsi l'attenzione sul fatto che il testo licenziato dalla Camera dei deputati non rappresenta la sostanziale vanificazione del lavoro svolto in prima lettura dal Senato. A fronte di tutto ciò la sua parte politica ha presentato emendamenti che non hanno natura dilatoria, ma che intendono affrontare problemi reali, e sui quali auspica vi sia una discussione effettiva e che la maggioranza sappia trovare la capacità di tornare indietro ponendo rimedio agli errori commessi.

Posto ai voti è respinto l'emendamento 1.3.

Il senatore ZANCAN (*Verdi-U*) dichiara il voto favorevole sull'emendamento 1.4 e, riferendosi in particolare al testo approvato dal Senato, giudica non accettabile l'avvenuta soppressione della previsione, contenuta all'articolo 3, comma 1, lettera *f*), per la quale gli uditori giudiziari sarebbero stati chiamati ad effettuare periodi di formazione presso studi di avvocato, settori qualificati della pubblica amministrazione, istituti penitenziari ed altre sedi formative in quanto sarebbe stato utile che la formazione dell'uditore potesse tener conto del confronto e della conoscenza di realtà professionali contigue a quella giurisdizionale.

Fa quindi riferimento alla novità costituita dall'introduzione di test psico-attitudinali dopo il superamento delle prove scritte degli aspiranti magistrati al fine di esprimere la decisa contrarietà per una disposizione che dichiara del tutto incomprensibile. La stessa infatti apparirà certo tale anche ai candidati che, dopo aver superato i difficili scritti, si troveranno esclusi dalle prove orali per il mancato superamento di un test dall'incerta configurazione. Auspica quindi che il Governo, nell'esercizio della delega, colmi le numerose lacune di una disposizione che appare, a suo avviso, priva di qualsiasi supporto razionale oltre che ingiustificatamente vaga.

Il senatore Massimo BRUTTI (*DS-U*) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 1.4, osservando, peraltro, la stretta correlazione con la disciplina espressa dal comma 1 dell'articolo 2 del testo licenziato dalla Camera, sulla quale esprime ancora una volta la sua forte contrarietà. Non si comprende infatti, con riferimento in particolare alla lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 2, come si possa chiedere al candidato di scegliere sin dalla domanda di partecipazione al concorso a quale funzione, requirente o giudicante, intende accedere. Il candidato è chiamato così ad una scelta, a dir poco, prematura in quanto effettuata senza alcuna esperienza nell'esercizio della funzione prescelta e che condizionerà il percorso professionale del futuro magistrato. Non appare dunque questa,

a suo avviso, la strada da perseguire e la riforma voluta dalla maggioranza non preconstituisce certo le condizioni anche formative perché vi siano magistrati che, come invece dovrebbero, svolgano naturalmente le loro funzioni con equilibrio ed imparzialità. I problemi che pure esistono relativamente al corretto esercizio delle funzioni requirenti, ad esempio, non possono dirsi certo risolti se si favorisce, come la riforma realizza, la cristallizzazione in una funzione e in un peculiare percorso formativo e professionale. L'effetto non potrà essere soltanto quello di creare pubblici ministeri sempre meno giudici e sempre più poliziotti, quando invece occorrerebbe una maggiore valorizzazione della cultura della giurisdizione anche per ciò che attiene alla corretta acquisizione delle prove. Appare quindi un errore ostacolare il passaggio dallo svolgimento di una funzione all'altra o ancora giungere ad una sostanziale separazione delle carriere, quando invece sarebbe stato sufficiente accentuare gli aspetti della temporaneità nell'esercizio delle funzioni. Ribadisce quindi ancora una volta l'intenzione della sua parte politica di condurre, nel prosieguo dell'esame, un «ostruzionismo di merito», rispetto ad un articolato che contiene scelte errate e contraddittorie, con l'obiettivo di disseminare l'esame di ostacoli numerosi al fine di favorire, con il conseguente rallentamento dei lavori, un ripensamento della maggioranza rispetto all'intenzione più volte manifesta di non consentire alcun confronto.

Ha quindi la parola il senatore CAVALLARO (*Mar-DL-U*) il quale, nel dichiarare il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 1.4, sottolinea come le profonde perplessità già espresse con riferimento alle scelte normative contenute al comma 1 dell'articolo 2 in materia di concorsi, disciplina della progressione economica e delle funzioni dei magistrati, possono riferirsi anche alle previsioni di cui al secondo comma dell'articolo 2 in tema di Scuola superiore della magistratura, tirocinio e formazione degli uditori giudiziari ed aggiornamento professionale e formazione dei magistrati. La riforma in titolo costituisce infatti un'occasione perduta, in particolare nella configurazione della nuova Scuola superiore della magistratura, in quanto, accentuando la distinzione tra funzioni requirenti e giudicanti anche nei relativi percorsi formativi e di aggiornamento professionale, non tiene conto, ai fini della corretta formazione del magistrato e del suo sviluppo professionale, dell'importanza di valorizzare entrambe le funzioni all'interno di un medesimo contesto di riferimento culturale. Questo è possibile solo consentendo, da un lato, il passaggio nell'esercizio da una funzione all'altra, sia pure con taluni temperamenti, e, dall'altro, assicurando una formazione culturale non focalizzata esclusivamente su aspetti peculiari dell'esercizio di una funzione a discapito dell'altra. Per avere buoni magistrati è importante, a suo avviso, assicurare lo sviluppo, l'approfondimento e lo svolgimento di entrambe le funzioni giudiziarie, in quanto l'esperienza e l'approfondimento dell'una appare senza alcun dubbio funzionale al miglior esercizio ed alla conoscenza dell'altra.

Altro aspetto nel quale la riforma in titolo appare insufficiente e lacunosa è poi quello dello sviluppo e della valorizzazione di una forma-

zione di base comune alla magistratura e ad altre professioni giuridiche contigue alla stessa o comunque gravitanti nell'ambito del «pianeta giustizia» in quanto la conoscenza profonda delle problematiche e dei differenti approcci, che sono propri di altre professionalità come, in particolare, l'avvocatura, e quindi la conoscenza ad esempio, della cultura difensiva, non potrà non contribuire alla crescita professionale della magistratura medesima. Conclude quindi il suo intervento raccomandando ancora una volta l'approvazione dell'emendamento 1.4.

L'emendamento 1.4 è quindi posto ai voti fino alle parole «commi 1 e 2» e risulta respinto. Conseguentemente risultano preclusi la restante parte e l'emendamento 1.5.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(3103) Conversione in legge del decreto-legge 7 settembre 2004, n. 234, recante disposizioni urgenti in materia di accesso al concorso per uditore giudiziario

(Esame e rinvio)

Il relatore Antonino CARUSO ricorda che la prova preliminare alla partecipazione al concorso per uditore giudiziario era disciplinata, secondo le modalità note e caratterizzate dall'ausilio di sistemi informatici, dall'articolo 123-*bis* dell'ordinamento giudiziario, che fu abrogato dall'articolo 9, comma 6 della legge 13 febbraio 2001, n. 48. Tale legge, tuttavia, mantenne in vita la detta disposizione, e il relativo sistema di accesso al concorso che la caratterizzava, in via transitoria, giusta la previsione contenuta nell'articolo 22.

Il richiamato articolo 123-*bis* prevedeva, peraltro, che i partecipanti al concorso avessero – in via d'eccezione – diretto accesso alla prova scritta, ricorrendo una delle seguenti condizioni: appartenenza ad altra magistratura (contabile, militare, amministrativa); essere avvocati dello Stato; essere stati dichiarati idonei – ma non, evidentemente, in posizione utile ai fini della graduatoria – in uno dei tre precedenti concorsi; essere specializzati per le professioni legali, anche se iscritti al corso di laurea anteriormente all'anno accademico 1998/1999.

Il disegno di legge di riforma dell'ordinamento giudiziario che la Commissione sta esaminando interviene sulla questione, con l'articolo 2, comma 1, lettera *b*), numeri da 1 a 6, indicando i requisiti che consentiranno la partecipazione al concorso di accesso in magistratura, nell'impostazione della riforma diviene un concorso di secondo grado.

Il decreto-legge ora in corso di conversione, muovendo nell'ambito dell'articolo 123-*bis*, anticipa parzialmente tale impostazione ampliando, in parte, il catalogo degli esonerati.

Si aggiungono infatti i laureati in giurisprudenza con corso di laurea non inferiore a quattro anni e che abbiano superato l'esame di avvocato, essendo quindi abilitati all'esercizio della relativa professione; coloro che,

nella stessa condizione, abbiano da tre anni la funzione di magistrati onorari; coloro che, nella stessa condizione, abbiano conseguito il dottorato di ricerca in materie giuridiche.

Lo strumento normativo utilizzato dal decreto-legge è quello della novellazione dell'articolo 22 della già citata legge n. 48 del 2001. Il decreto-legge interviene peraltro anche sull'articolo 18, comma 1 della medesima legge portando da tre a quattro anni il termine entro cui bandire i tre concorsi occorrenti alla copertura di tutti i posti vacanti nell'organico della magistratura alla data di entrata in vigore della citata legge n. 48 del 2001.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 23,50.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1296-B

Art. 1.

1.1

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

Sopprimere l'articolo e conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.

1.2

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

Sopprimere il comma 1.

1.3

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «commi 1, 2, 3» con le seguenti: «commi 1, 2».

Conseguentemente all'articolo 2 sopprimere il comma 3.

1.4

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «commi 1, 2» con le seguenti: «commi 1».

Conseguentemente all'articolo 2 sopprimere il comma 2.

1.5

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «commi 1, 2» con le seguenti: «commi 2».

Conseguentemente all'articolo 2 sopprimere il comma 1.

1.6

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

Al comma 1, alinea, sopprimere la parola: «4,».

Conseguentemente all'articolo 2 sopprimere il comma 4.

1.7

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

Al comma 1, alinea, sopprimere la parola: «5,».

Conseguentemente all'articolo 2 sopprimere il comma 5.

1.8

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

Al comma 1, alinea, sopprimere la parola: «6,».

Conseguentemente all'articolo 2 sopprimere il comma 6.

1.9

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

Al comma 1, alinea, sopprimere la parola: «7,».

Conseguentemente all'articolo 2 sopprimere il comma 7.

1.10

MARITATI, AYALA, BRUTTI Massimo, CALVI, FASSONE, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

1.11

MARITATI, AYALA, BRUTTI Massimo, CALVI, FASSONE, ZANCAN

Al comma 1, sostituire la lettera g), con la seguente:

«g) prevedere forme di limitazione al conferimento di incarichi extragiudiziari ai magistrati di ogni ordine e grado, al fine di assicurare il rispetto del principio di imparzialità e buon andamento dell'amministrazione della giustizia».

1.12

MARITATI, AYALA, BRUTTI Massimo, CALVI, FASSONE, ZANCAN

Al comma 1, lettera g) dopo le parole: «forme di pubblicità» inserire le parole: «e limitazione».

1.13

MARITATI, AYALA, BRUTTI Massimo, CALVI, FASSONE, ZANCAN

Al comma 1, lettera g) dopo le parole: «ordine e grado» aggiungere le parole: «, con esclusione di quelli anche solo potenzialmente configgenti con gli interessi dell'amministrazione della giustizia».

1.14

MARITATI, AYALA, BRUTTI Massimo, CALVI, FASSONE, ZANCAN

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Il Governo è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo diretto a prevedere, in via sperimentale e per un periodo di quattro anni, l'istituzione

dell'ufficio del giudice, introducendo la figura dell'ausiliario dello stesso con l'osservanza dei seguente principi e criteri direttivi:

a) prevedere che l'ausiliario del giudice, sotto la diretta responsabilità del magistrato cui è assegnato e in rapporto fiduciario con il medesimo:

1) svolga attività di ricerca della dottrina e dei precedenti giurisprudenziali, anche di merito;

2) presti assistenza al magistrato nell'organizzarne l'attività in vista dell'udienza e nel coordinamento degli adempimenti istruttori;

3) abbia la facoltà di presenziare all'udienza e di esaminare gli atti;

4) collabori all'espletamento degli adempimenti che incombono al giudice. successivi alla pronuncia della sentenza;

5) collabori con il giudice, svolgendo le attività da questi richieste, al fine di procurare, in via generale, che egli sia alleviato da tutti gli incombenti che non riguardano lo stretto esercizio della funzione giurisdizionale;

b) fermo restando quanto previsto alla lettera *a)*, escludere che l'attività dell'ausiliario possa includere compiti che rientrino nelle attribuzioni di altri uffici;

c) prevedere che l'organico degli ausiliari del giudice sia stabilito in 2.250 unità;

d) prevedere che l'assegnazione degli ausiliari sia distribuita fra gli uffici giudiziari in proporzione all'organico dei magistrati di ciascun distretto di corte d'appello e che l'assegnazione dei medesimi fra i magistrati del distretto avvenga sulla base delle determinazioni del presidente della corte d'appello, sentito il consiglio giudiziario;

e) prevedere che l'ausiliario sia assegnato, a cura dei soggetti di cui alla lettera *d)*, sulla base dei carichi di lavoro e delle altre oggettive esigenze dell'ufficio, ai soli magistrati che ne fanno espressa richiesta;

f) prevedere che l'incarico di ausiliario del giudice abbia durata biennale e sia rinnovabile per una sola volta;

g) prevedere che la stipulazione dei contratti per l'assunzione e la gestione amministrativa degli ausiliari del giudice sia svolta dai presidenti di corte d'appello di ciascun distretto; stabilire inoltre che i presidenti di corte d'appello possano, agli stessi effetti, delegare un altro magistrato componente del consiglio giudiziario;

h) prevedere che gli ausiliari del giudice siano scelti fra coloro che hanno conseguito, con una votazione non inferiore a 108/110, la laurea specialistica per la classe delle scienze giuridiche sulla base degli ordinamenti didattici adottati in esecuzione del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;

i) prevedere che i presidenti delle corti d'appello provvedano, mediante affissione nell'albo pretorio ed ogni altra forma di pubblicità rite-

nuta idonea, anche avvalendosi della collaborazione delle facoltà di giurisprudenza delle università e delle altre strutture di formazione giuridica, a dare avviso agli interessati della possibilità di presentare domanda per l'assunzione come ausiliari del giudice; le domande devono pervenire entro sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso; i presidenti delle corti d'appello deliberano quindi le assunzioni e stipulano i relativi contratti, valutando a tal fine come titoli preferenziali:

- 1) la votazione con cui è stata conseguita la laurea e la media dei voti ottenuti negli esami universitari;
- 2) il conseguimento di lauree in altre discipline;
- 3) le pubblicazioni prodotte dall'interessato al momento della presentazione della domanda;
- 4) la compiuta conoscenza di una o più lingue straniere;
- 5) la conoscenza delle tecnologie informatiche e delle modalità di funzionamento di strumenti informatici e telematici;
- 6) l'aver eventualmente svolto la pratica forense o conseguito diploma presso le scuole di specializzazione nelle professioni legali previste dall'articolo 16 del decreto legislativo novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni;
- 7) l'aver conseguito il diploma di specializzazione in una disciplina giuridica, al termine di un corso di studi della durata non inferiore a due anni presso le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

l) prevedere che lo svolgimento delle funzioni di ausiliario del giudice sia equiparato, ad ogni effetto di legge, allo svolgimento della pratica forense e al conseguimento del diploma rilasciato dalle scuole di specializzazione di cui alla lettera *i)*, numero 6), nonchè costituisca titolo preferenziale per l'accesso alle funzioni giudiziarie onorarie; che gli stessi contratti contemplino altresì la corresponsione di un trattamento di fine rapporto.

1-ter. Agli oneri derivanti dal comma *1-bis* si provvede mediante l'istituzione di una imposta pari al 3 per cento della massa attiva risultante dalle procedure concorsuali chiuse nell'anno.

1-quater. La somma derivante dal gettito dell'imposta di cui al comma *1-ter*, versata all'entrata del bilancio dello Stato, è riassegnata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ad un apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia.».

1.15

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il Governo è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo diretto a prevedere, in via sperimentale e per un periodo di quattro anni, l'istituzione dell'ufficio del giudice, introducendo la figura dell'ausiliario dello stesso, con l'osservanza dei seguenti principi e dei criteri direttivi:

a) prevedere che l'ausiliario del giudice, sotto la diretta responsabilità del magistrato cui è assegnato e in rapporto fiduciario con il medesimo:

1) svolga attività di ricerca della dottrina e dei precedenti giurisprudenziali, anche di merito;

2) presti assistenza al magistrato nell'organizzarne l'attività in vista dell'udienza e nel coordinamento degli adempimenti istruttori;

3) abbia la facoltà di presenziare all'udienza e di esaminare gli atti;

4) collabori all'espletamento degli adempimenti che incombono al giudice, successivi alla pronuncia della sentenza;

5) collabori con il giudice, svolgendo le attività da questi richieste, al fine di procurare in via generale, che egli sia alleviato da tutti gli incumbenti che non riguardino lo stretto esercizio della funzione giurisdizionale;

b) prevedere che l'assegnazione degli ausiliari sia distribuita fra gli uffici giudiziari in proporzione all'organico dei magistrati di ciascun distretto di corte d'appello e che l'assegnazione dei medesimi fra i magistrati del distretto avvenga sulla base delle determinazioni del presidente della corte d'appello, sentito il consiglio giudiziario;

c) prevedere che l'ausiliario sia assegnato, a cura dei soggetti di cui alla lettera b), sulla base dei carichi di lavoro e delle altre oggettive esigenze dell'ufficio, ai soli magistrati che ne fanno espressa richiesta;

d) prevedere che l'incarico di ausiliario del giudice abbia durata biennale e sia rinnovabile per una sola volta».

1.16

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

Sopprimere il comma 2.

1.17

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

Al comma 2, sostituire le parole: «dal novantesimo giorno successivo a quello della» con le seguenti: «dopo un anno dalla».

1.18

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

Al comma 2, sostituire la parola: «novantesimo» con la parola: «trecentosessantesimo».

1.19

FASSONE, CALVI, BRUTTI Massimo, MARITATI, AYALA, ZANCAN

Al comma 2, sostituire la parola: «novantesimo» con la seguente: «centocinquantesimo».

1.20

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Al comma 2, sostituire la parola: «novantesimo», con la seguente: «centoventesimo».

1.21

CALVI, FASSONE, BRUTTI Massimo, MARITATI, AYALA, ZANCAN

Al comma 3, sostituire la parola: «novanta» con la seguente: «centoventi».

1.22

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

Sopprimere il comma 3.

1.23

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

Al comma 3, sostituire la parola: «novanta» con la seguente: «trecentosessanta».

1.24

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

Al comma 3, sostituire le parole: «novanta giorni» con le seguenti: «nove mesi».

1.25

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

Al comma 3, sostituire le parole: «novanta giorni» con le seguenti: «nove mesi».

1.26

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

Al comma 3, sostituire le parole: «novanta giorni» con le seguenti: «centottanta giorni».

1.27

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

Al comma 3, sostituire le parole: «novanta giorni» con le seguenti: «centottanta giorni».

1.28

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

Sopprimere il comma 4.

1.29

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

Al comma 4, sostituire le parole: «al comma 1» con le seguenti: «ai commi 1 e 3».

Conseguentemente, sopprimere il comma 5.

1.30

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Al comma 4, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Ai suddetti schemi di decreti legislativi è allegato il parere del Consiglio Superiore della Magistratura, che deve pronunciarsi entro novanta giorni dalla richiesta del Ministro della giustizia».

1.31

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

Al comma 4, sostituire la parola: «trenta» con la seguente: «novanta».

1.32

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

Al comma 4, sostituire la parola: «trenta» con la seguente: «sessanta».

1.33

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

Al comma 4, sostituire la parola: «trenta» con la seguente: «venti».

1.34

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Al comma 4, sopprimere le parole: «, esclusivamente con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione».

1.35

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Al comma 4, dopo le parole: «corredati dai necessari elementi integrativi di informazione», *inserire le seguenti:* «, ai quali è allegato il parere del Consiglio Superiore della Magistratura, che deve pronunciarsi entro quarantacinque giorni dalla richiesta del Ministro della giustizia,».

1.36

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Al comma 4, dopo le parole: «per i pareri definitivi» *inserire le seguenti:* «e vincolanti».

1.37

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

Sopprimere il comma 6.

BILANCIO (5^a)

MARTEDÌ 21 SETTEMBRE 2004

541^a Seduta*Presidenza del Presidente*

AZZOLLINI

*La seduta inizia alle ore 15.**IN SEDE CONSULTIVA*

(3097) Conversione in legge del decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220, recante disposizioni urgenti in materia di personale del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), di applicazione delle imposte sui mutui e di agevolazioni per imprese danneggiate da eventi alluvionali

(Parere alla 1^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 15 settembre scorso.

Il presidente AZZOLLINI, stante l'assenza del rappresentante del Governo, propone di rinviare il seguito dell'esame.

Convieni la Commissione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore NOCCO (FI), in qualità di relatore sullo schema n. 401, recante la relazione concernente la destinazione delle disponibilità del Fondo per gli investimenti dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, propone di rinviare l'illustrazione del suddetto provvedimento alla successiva seduta, tenuto anche conto dell'assenza del rappresentante del Governo.

La Commissione conviene.

Il senatore PIZZINATO (DS-U) richiama l'attenzione della Commissione sul disegno di legge n. 2905, recante disposizioni concernenti il trattamento di quiescenza del personale delle Ferrovie dello Stato, il cui iter di esame è ancora sospeso. Data la rilevanza sociale del provvedimento e tenuto conto che il Governo ha, nel frattempo, trasmesso una nuova documentazione tecnica di chiarimenti, chiede di valutare la possibilità di rimettere il suddetto disegno di legge all'ordine del giorno della Commissione.

Il presidente AZZOLLINI, in merito alla richiesta del senatore Pizzinato, propone di integrare l'ordine del giorno della Commissione della prossima settimana con il seguito dell'esame del citato disegno di legge n. 2905. Ricorda, peraltro, che sullo stesso provvedimento, prima della pausa estiva, è già pervenuta agli atti della Commissione una relazione tecnica del Governo verificata negativamente dalla Ragioneria generale dello Stato.

Il senatore FERRARA (FI) concorda con la proposta del Presidente, facendo presente che, nel corso del dibattito dinanzi alla Commissione di merito, il Governo ha preannunciato comunque l'intenzione di presentare una più precisa quantificazione degli effetti finanziari derivanti dal citato disegno di legge n. 2905, al fine di dare soluzione ai problemi precedentemente rilevati.

La Commissione concorda, infine, con la proposta di integrazione dell'ordine del giorno formulata dal Presidente.

Il senatore TAROLLI (UDC) segnala l'opportunità di riprendere l'esame del disegno di legge n. 1942 e connessi, sui piccoli Comuni, in considerazione dell'importanza della materia trattata.

Il senatore GRILLOTTI (AN) ricorda che il citato disegno di legge n. 1942 e connessi è assegnato in sede referente alle Commissioni 1ª e 5ª riunite e che, in sede di Comitato ristretto, prima della pausa estiva, si era deciso di avviare un programma di audizioni sui temi oggetto del provvedimento. Ritiene, quindi, necessario, ai fini della ripresa dell'*iter* di esame, che le due Commissioni riunite definiscano previamente il calendario delle suddette audizioni.

Al senatore GIARETTA (Mar-DL-U), che prende la parola per segnalare la necessità che la Commissione svolga una riflessione approfondita sui progetti di riforma del Patto di stabilità e crescita attualmente all'esame degli organi dell'Unione europea, anche al fine di fornire una serie di orientamenti al Governo su tali temi, si associa il senatore TAROLLI (UDC).

Il presidente AZZOLLINI esprime la propria disponibilità in merito alla ripresa dell'*iter* di esame, in sede riunita con la 1ª Commissione, del disegno di legge n. 1942 e connessi, impegnandosi a riferire su tempi e modi di organizzazione dei lavori.

Per quanto concerne il dibattito sulla riforma del Patto di stabilità e crescita dell'Unione europea, conferma lo svolgimento, in data da definire, di un'audizione del Ministro dell'economia e delle finanze su tale argomento, come deliberato dalla Commissione nella precedente seduta.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,10.

ISTRUZIONE (7^a)

MARTEDÌ 21 SETTEMBRE 2004

323^a Seduta

Presidenza del Presidente
ASCIUTTI

La seduta inizia alle ore 15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE prende atto dell'assenza del numero legale indispensabile per l'esame dei provvedimenti in sede consultiva su atti del Governo all'ordine del giorno della seduta odierna. Rilevato altresì che è in programma per oggi la presentazione della Relazione sullo stato delle università italiane per l'anno 2004 da parte della Conferenza dei rettori delle università italiane, toglie la seduta rinviando l'esame dei provvedimenti all'ordine del giorno ad altra seduta.

SCONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il PRESIDENTE avverte che, con il consenso del presidente della Sottocommissione pareri, senatore Bevilacqua, la Sottocommissione prevista per oggi al termine della seduta plenaria, è rinviata a giovedì alle ore 14,45.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,10.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

MARTEDÌ 21 SETTEMBRE 2004

374^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*

PEDRAZZINI

*Interviene il vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti Tassone.**La seduta inizia alle ore 16,10.**IN SEDE REFERENTE***(3104) Conversione in legge del decreto-legge 8 settembre 2004, n. 237, recante interventi urgenti nel settore dell'aviazione civile**

(Esame e rinvio)

Il senatore CICOLANI (*FI*), relatore, illustra il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 8 settembre 2004, n. 237, relativo ad interventi urgenti nel settore dell'aviazione civile. Il provvedimento mira al riordino di un settore che negli ultimi anni ha mostrato notevoli criticità e che pertanto necessita di un riassetto organizzativo complessivo, di cui il provvedimento rappresenta solo il primo passo. Adempiendo agli obblighi contenuti nel regolamento comunitario n. 549 del 2004, che ha istituito il cosiddetto «cielo unico europeo», il decreto-legge ridisegna le funzioni di normazione tecnica, certificazione e controllo di licenze in materia di fornitura dei servizi di navigazione aerea, anticipando così una fase della riorganizzazione del settore. In ottemperanza agli obblighi previsti dall'articolo 4 di tale regolamento, il decreto individua quindi nell'Ente nazionale per l'aviazione civile – ENAC, l'autorità nazionale di vigilanza, indipendente dai fornitori di servizi di navigazione aerea, con poteri di verifica della conformità di sistemi e componenti. Dopo aver illustrato il comma 2 che chiarisce i rapporti tra l'ENAC e l'ENAV S.p.A. si sofferma sul comma 3 rilevando a tale proposito la necessità di chiarire meglio, attraverso l'approvazione di uno specifico emendamento, la questione relativa al passaggio del personale dall'ENAV all'ENAC. Illustra quindi l'articolo 2 relativo alla fornitura di servizi di navigazione aerea in ambito aeroportuale ed osserva infine che l'attuazione delle disposizioni

contenute nel decreto-legge non comporta oneri aggiuntivi nel bilancio dello Stato, poichè al fine di assicurare l'invarianza della spesa, il Ministro delle infrastrutture determina, sulla base del sistema tariffario dell'ENAV, gli importi corrispondenti ai costi delle attività di regolazione e certificazione inerenti alle funzioni trasferite all'ENAC.

Il presidente PEDRAZZINI dichiara aperta la discussione generale.

Prende la parola il senatore FABRIS (*Misto-Popolari-Udeur*) il quale fa presente che la riforma del settore dell'aviazione civile è ferma ormai da tempo alla Camera dei deputati. Tale inerzia dell'altro ramo del Parlamento è ingiustificabile, al pari del ritardo accumulato dal nostro Paese nell'adeguamento alla disciplina comunitaria di settore. Ricorda poi che, a seguito della conclusione dell'indagine conoscitiva sul disastro di Linate del 2001, i due rami del Parlamento sembravano aver trovato lo slancio necessario a condurre in porto la tanto attesa riforma, necessaria a fare chiarezza nella confusione normativa imperante nel settore. Tale confusione sembra invece oggi aumentare grazie alle norme introdotte dal decreto-legge n. 237 del 2004. Ritiene quindi necessario operare incisivamente sul provvedimento, in attesa che il disegno di legge di riforma generale dell'aviazione civile riprenda il proprio *iter* nell'altro ramo del Parlamento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,35.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

MARTEDÌ 21 SETTEMBRE 2004

257^a Seduta*Presidenza del Presidente*

RONCONI

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali Dozzo.

La seduta inizia alle ore 15,45.

IN SEDE DELIBERANTE

(2919) *Disciplina dell'apicoltura*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sedioli ed altri; De Ghislanzoni Cardoli ed altri; Catanoso e Fatuzzo

(523) *BRUNALE ed altri. – Disciplina dell'apicoltura*

(2825) *DE PETRIS. – Norme per la tutela dell'apicoltura*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Riprende la discussione congiunta sospesa nella seduta del 13 luglio scorso.

Il presidente RONCONI ricorda che sono stati presentati numerosi emendamenti (pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna). Informa altresì che il senatore Ognibene ha dichiarato di ritirare l'emendamento 4.1.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del Presidente dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE) (n. 119)

(Parere al Presidente del Consiglio dei Ministri. Esame. Parere favorevole)

Il senatore PICCIONI (*FI*), relatore, sottolinea preliminarmente la grande rilevanza dell'attività e del ruolo svolto dall'UNIRE nel settore

dell'allevamento, con particolare riferimento al comparto ippico, richiama altresì le recenti vicende che hanno determinato l'esigenza di procedere in base alla procedura prevista dalla legge al conferimento, da parte del Governo, dell'incarico di Presidente dell'UNIRE al dottor Antonio Matarrese. Al riguardo, sottolinea come l'azione svolta anche in ambito politico, le competenze professionali e l'esperienza complessivamente maturata forniscono tutte le garanzie necessarie sulle capacità del candidato di poter svolgere con piena efficacia le funzioni conferitegli alla guida di tale importante istituzione. Propone pertanto l'espressione di un parere favorevole sulla candidatura presentata dal Governo.

Il PRESIDENTE dichiara aperto il dibattito.

Il senatore MURINEDDU (*DS-U*) conviene sulla esigenza di assicurare all'Ente un Presidente dotato di altissima competenza e auspica che il candidato proposto dal Governo possa tempestivamente affrontare e portare a soluzione i problemi che riguardano il settore. Preannuncia pertanto un voto di astensione.

La senatrice DE PETRIS (*Verdi-U*) sottolinea l'esigenza di consentire all'Ente di effettuare un salto qualitativo nell'avviare a soluzione i problemi del settore e, nel ricordare i precedenti settori di attività del candidato proposto dal Governo, formula l'auspicio che il candidato si impegni per il rilancio dell'Ente, in particolare nel settore della protezione e della salvezza delle razze equine. Preannuncia un voto di astensione.

Il senatore SALERNO (*AN*), richiamata l'importante azione svolta dall'Esecutivo per il risanamento anche finanziario dell'UNIRE, dopo la situazione ereditata dalla passata legislatura, sottolinea che con la candidatura proposta il Governo intende suggellare il pieno rilancio del settore ippico e preannuncia un voto favorevole.

Il sottosegretario DOZZO ricorda tutto l'impegno esplicito dall'Esecutivo, in particolare al fine di assicurare il risanamento e il rilancio del settore.

Il PRESIDENTE, accertata la presenza del numero legale, avverte che si passerà alla votazione a scrutinio segreto. Il Presidente quindi, rilevata da parte dei senatori segretari la non corrispondenza tra numero dei senatori votanti e numero delle schede, avverte che si procederà ad un'ulteriore votazione; pone quindi in votazione a scrutinio segreto il parere favorevole sulla proposta di nomina che risulta approvata con nove voti favorevoli, tre astensioni e tre voti contrari.

Partecipano alla votazione i senatori BASSO (*DS-U*), BONGIORNO (*AN*), CHERCHI (*UDC*), DE PETRIS (*Verdi-U*), FLAMMIA (*DS-U*), MINARDO (*FI*), MURINEDDU (*DS-U*), OGNIBENE (*FI*), PACE (*AN*), PIATTI (*DS-U*), PICCIONI (*FI*), RONCONI (*UDC*), FORTE (*UDC*) (in sostituzione del senatore Ruvolo), SALERNO (*AN*) e VICINI (*DS-U*).

La seduta termina alle ore 16,15.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2919**Art. 4.****4.3**

FABRIS, FILIPPELLI, DENTAMARO, RIGHETTI

Al comma 1, premettere le seguenti parole: «Nelle comunità montane e nelle aree svantaggiate, ove l'apicoltura può rappresentare una realtà di reddito alternativo,».

4.1

OGNIBENE

4.2

CERCHI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4.

(Disciplina dell'uso dei fitofarmaci)

1. Al fine di salvaguardare l'azione pronuba delle api, le regioni propongono al Ministero della salute, nel rispetto della normativa comunitaria vigente e secondo la procedura di cui all'articolo 5, comma 20, del decreto legislativo n. 194 del 17 marzo 1995, di stabilire le limitazioni ed i divieti cui sottoporre i trattamenti antiparassitari con prodotti fitosanitari tossici per le api sulle colture arboree, erbacee, ornamentali e spontanee durante il periodo di fioritura.».

4.4

EUFEMI

4.5

CHERCHI

Al comma 1, dopo la parola: «fioritura», sostituire le parole: «stabilendo le relative sanzioni» con le seguenti: «, delle piante da trattare e di quelle, spontanee o coltivate, che possono essere interessate dalla deriva dei prodotti utilizzati, nonché tenendo nella debita considerazione i tempi di carenza degli interventi effettuati in pre-fioritura. Le Regioni stabiliscono le relative sanzioni e gli indennizzi.».

Art. 7.**7.1**

BETTA, MICHELINI

Al comma 2, sopprimere le parole: «e le province autonome di Trento e di Bolzano».

7.2

EUFEMI

7.3

CHERCHI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Gli enti pubblici devono agevolare la dislocazione degli alveari nei fondi di loro proprietà o ad altro titolo detenuti.».

7.4

CHERCHI

Sopprimere il comma 4.

Art. 8.**8.1**

CHERCHI

Al comma 1, primo capoverso, dopo le parole: «pubbliche o private» aggiungere le seguenti: «, ma ad un minimo di 200 metri per le abitazioni, prevedendo ripari di 2 metri di altezza dal piano stradale.».

8.2

CHERCHI

Al comma 1, secondo capoverso, dopo le parole: «altezza di almeno due metri» inserire le seguenti: «da misurarsi dalla quota del piano della strada di pubblico transito o della proprietà pubblica o privata, di terzi estranei al proprietario dell'apiario.».

Art. 11.**11.1**

CHERCHI

Al comma 1, sostituire le parole: «2 milioni di euro» con le seguenti: «4 milioni di euro».

11.0.1

ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, ANDREOTTI, COSSIGA, MICHELINI, KOFLER,
PETERLINI, BETTA, PEDRINI, FRAU

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

Le norme della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano in quanto compatibili con i rispettivi statuti speciali e le relative norme di attuazione.».

INDUSTRIA (10^a)

MARTEDÌ 21 SETTEMBRE 2004

213^a Seduta*Presidenza del Presidente*
PONTONE

Intervengono il vice ministro delle attività produttive Urso e il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Mantica.

La seduta inizia alle ore 16.

IN SEDE REFERENTE

(3034) Misure per l'internazionalizzazione delle imprese, nonché delega al Governo per il riordino degli enti operanti nel medesimo settore, approvato dalla Camera dei deputati

(183) VENTUCCI. – Istituzione del registro nazionale delle imprese italiane all'estero – Business Communities

– e petizione n. 145 ad essi attinente

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il presidente PONTONE ricorda che, con riguardo al provvedimento in titolo, lo scorso 16 settembre è scaduto il termine per la presentazione degli emendamenti.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, propone di rinviare il seguito dell'esame congiunto ad una prossima seduta, anche al fine di consentire alle Commissioni competenti in sede consultiva di esprimere il prescritto parere.

La Commissione conviene e il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente PONTONE avverte che la seduta già convocata per domani, alle ore 15,30 non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,05.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

MARTEDÌ 21 SETTEMBRE 2004

226^a Seduta*Presidenza del Presidente*

TOMASSINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Corsi**La seduta inizia alle ore 15,45.**SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il presidente TOMASSINI avverte che è stata avanzata la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, dell'attivazione dell'impianto audiovisivo in modo da consentire la speciale forma di pubblicità per lo svolgimento delle comunicazioni del Sottosegretario Corsi all'ordine del giorno della seduta odierna e che, informato della richiesta anzidetta, il Presidente del Senato aveva già preannunciato il proprio assenso.

Conviene la Commissione e conseguentemente viene adottata tale forma di pubblicità.

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del sottosegretario di Stato per la salute Corsi, sull'attuazione della legge 14 dicembre 2000, n. 376, e sull'attività di vigilanza e controllo sul *doping* e per la tutela della salute nelle attività sportive

Il sottosegretario CURSI mette in evidenza come elemento fondamentale nell'attuazione della legge 14 dicembre 2000, n. 376, sia stata l'istituzione della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul *doping* e per la tutela della salute nelle attività sportive, la cui composizione riflette la scelta di tenere conto di un ampio spettro di competenze e di interessi pubblici. In particolare, risultato fondamentale dell'operato della Commissione è stata la redazione della lista delle sostanze dopanti ed affini, con la

quale si delimita in modo netto l'ambito delle sostanze il cui impiego è illecito.

Per quanto riguarda gli aspetti finanziari, nota come, in forza di una disposizione contenuta nella legge finanziaria 2004, i fondi destinati alla Commissione, aumentati a 3,5 milioni di euro annui, a decorrere dal 2004 sono posti a carico di un'apposita unità previsionale di base dello Stato di previsione del Ministero della salute, mentre in precedenza era il CONI a dover provvedere al finanziamento della Commissione, operando un trasferimento di risorse assegnate dallo Stato.

Il sottosegretario CURSI si sofferma quindi sull'importanza dell'attività della Commissione, in quanto titolare della funzione di controllare e limitare la diffusione del *doping*, che attualmente preoccupa soprattutto con riferimento agli sport minori ed all'attività sportiva amatoriale in genere. Menziona in particolare l'attività di prevenzione, attuata attraverso il finanziamento di progetti di ricerca elaborati da università ed altri enti, nonché di iniziative volte all'informazione dei cittadini sui danni provocati dall'uso delle sostanze dopanti, attuato con il coinvolgimento di varie associazioni. Rileva inoltre che la disciplina di cui alla legge n. 376, approvata nella scorsa legislatura all'unanimità dalle Camere, è una delle più severe in ambito internazionale e, osservando come il potere pubblico abbia il dovere di difendere la salute dei cittadini, auspica che il modello italiano venga seguito anche dagli altri Stati europei. A questo proposito, ritiene necessario ribadire senza possibilità di equivoci il primato della giustizia ordinaria rispetto alla giustizia sportiva, in quanto è la prima che, deputata ad applicare la legge, può rendere effettiva l'opera di tutela della salute predisposta dallo Stato.

Il senatore MASCIONI (*DS-U*) ricorda che nella scorsa legislatura, nonostante l'unanime approvazione della legge n. 376, alcuni parlamentari criticarono la scelta di prevedere sanzioni penali anche a carico degli atleti colpevoli di utilizzo di sostanze illecite. Il testo approvato e tuttora in vigore è invece da giudicare positivamente e, piuttosto, occorre sapere se effettivamente la magistratura applica le disposizioni penali in essa contenute. Considera infine necessario giungere al più presto, ai fini di una efficace lotta al *doping*, ad una uniformità normativa in Europa che possa avere alla base i principi che hanno ispirato la legge italiana.

Il presidente TOMASSINI, dopo avere espresso apprezzamento per l'impegno profuso dal sottosegretario Cursi nella lotta al *doping*, osserva che le perplessità ricordate dal senatore Mascioni erano motivate dall'esigenza di non adottare una disciplina eccessivamente severa in carenza di adeguate attività informative rivolte agli atleti. Sottolinea inoltre l'importanza di prevedere la necessaria tutela nei confronti degli sportivi costretti ad assumere preparati considerati illeciti per finalità terapeutiche, specie in vista di un'auspicabile armonizzazione legislativa in Europa.

Nel replicare, il sottosegretario CURSI ribadisce la necessità di superare ogni ambiguità nel rapporto tra la giustizia sportiva e la giustizia ordinaria, dato che a quest'ultima sola spetta la repressione dell'uso del *doping* attraverso l'applicazione delle disposizioni legislative. Sarebbe altresì opportuno evitare che nel mondo dello sport non vi siano casi di esponenti di istituzioni deputate alla repressione di attività illecite posti a capo di organismi nazionali di controllo sulle società, onde evitare confusioni deleterie. Sottolinea infine la previsione di un finanziamento complessivo di 1,5 milioni di euro, per il biennio 2004-2005, volto al sostegno di progetti di ricerca e di informazione, rivolta, quest'ultima, in particolar modo ai giovani, i quali rappresentano la fascia della popolazione più a rischio nei confronti del *doping*.

Il presidente TOMASSINI ringrazia quindi il sottosegretario Cursi e dichiara chiusa l'odierna procedura informativa.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE informa i commissari della disponibilità del Ministro della salute ad essere audito la prossima settimana nell'ambito dell'indagine conoscitiva sul tabagismo ed il tumore al seno in Italia. Preannuncia inoltre che, sulla base delle sollecitazioni giunte da componenti della Commissione, inviterà lo stesso Ministro a svolgere altresì comunicazioni in merito alla lotta all'osteoporosi, anche in riferimento al Documento conclusivo dell'indagine conoscitiva su tale patologia, approvato dalla Commissione.

La senatrice BOLDI (*LP*) ritiene utile che si possa aprire una riflessione in merito ai risultati dell'indagine conoscitiva sull'osteoporosi, in modo da rispondere ad alcune critiche infondate recentemente comparse sulla stampa a proposito dell'operato della Commissione.

La seduta termina alle ore 16,20.

**COMMISSIONE SPECIALE
in materia di infanzia e di minori**

MARTEDÌ 21 SETTEMBRE 2004

37ª Seduta

Presidenza del Presidente
BUCCIERO

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE REFERENTE

(1916) RIPAMONTI. – *Istituzione del difensore civico dei minori*

(2461) GUBERT ed altri. – *Istituzione del Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza*

(2469) ROLLANDIN ed altri. – *Istituzione di un Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza*

(2649) BUCCIERO e Antonino CARUSO. – *Norme quadro per la istituzione dei difensori dei minori e altre norme a tutela degli stessi*

(2703) Vittoria FRANCO ed altri. – *Istituzione del Garante per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame dei provvedimenti in titoli nel testo unificato, sospeso nella seduta del 27 luglio 2004.

Il PRESIDENTE fa presente che con lettera del 22 luglio 2004, indirizzata al Presidente del Senato, aveva proposto l'attivazione della procedura di cui all'articolo 51, comma 3, del Regolamento, in quanto la Commissione XII della Camera dei deputati aveva iscritto all'ordine del giorno il disegno di legge n. 3067, avente un oggetto analogo ai provvedimenti in materia di garante dei minori, in itinere presso la Commissione speciale in materia di infanzia e di minori. Il Presidente del Senato, con lettera del 3 agosto 2004, ha fatto presente che il Presidente della Camera dei deputati ha riconosciuto la priorità, nell'esame dei disegni di legge in materia di garante dei minori, alla Commissione speciale in materia di infanzia e di minori, auspicando peraltro che l'*iter* in questione si concluda in tempi

tali da assicurare a breve l'apporto della Camera stessa su un argomento reputato di grande interesse.

Il Presidente ricorda altresì che nella precedente seduta è stata dichiarata chiusa la discussione generale e, dopo aver constatato che non vi sono richieste di interventi in sede di replica, invita la senatrice Franco ad illustrare l'emendamento 1.1.

La senatrice Vittoria FRANCO (*DS-U*), dopo aver precisato che il gruppo dei Democratici di Sinistra attribuisce un valore rilevante alla materia inerente al Garante dei minori, prospetta l'opportunità di rinviare ad altra seduta l'illustrazione degli emendamenti, sottolineando l'assenza nella seduta odierna del rappresentante del Governo.

Il senatore ROTONDO (*DS-U*) evidenzia che la presenza del rappresentante del Governo nella fase di illustrazione degli emendamenti risulta – a suo giudizio – necessaria, alla stregua delle disposizioni regolamentari.

IL PRESIDENTE, dopo aver precisato che il sottosegretario Santelli è stata impossibilitata a partecipare alla seduta odierna per un concomitante impegno istituzionale, evidenzia che, per prassi interpretativa consolidata, non è necessaria la presenza del rappresentante del Governo alle sedute della Commissione in sede referente.

Propone quindi di procedere, nella seduta odierna, con l'illustrazione e la discussione degli emendamenti presentati in ordine ai singoli articoli del testo unificato, rinviando a successive sedute l'acquisizione dei pareri del relatore e del rappresentante del Governo sulle proposte emendative.

Conviene la Commissione su tale proposta.

La senatrice Vittoria FRANCO (*DS-U*) illustra quindi l'emendamento 1.1, rilevando che il richiamo alla tutela del superiore interesse dei minori, contenuto nel comma 2 dell'articolo 1 del testo unificato in esame, risulta superfluo in quanto siffatta prospettiva funzionale risulta intrinseca alla figura del garante dei minori.

Si passa all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 2.

La senatrice Vittoria FRANCO (*DS-U*) illustra gli emendamenti 2.1 e 2.2, a propria firma, sottolineando l'inadeguatezza della rubrica dell'articolo 2, contemplata nel testo unificato.

IL PRESIDENTE, riguardo alla dizione «fanciulli» contenuta nell'emendamento 2.1, esprime qualche perplessità, pur rilevando che tale terminologia è utilizzata anche nell'ambito della Convenzione di New York. Dichiarò invece di condividere l'emendamento 2.2.

Il senatore PELLICINI (AN) concorda con le considerazioni critiche testè espresse dal Presidente in ordine al termine «fanciulli», contenuto nell'emendamento 2.1.

Si passa all'esame degli emendamenti inerenti all'articolo 3.

La senatrice Vittoria FRANCO (DS-U) illustra l'emendamento 3.1, sottolineando che il requisito inerente alla «specchiata moralità», contemplato all'articolo 3, comma 1, del testo unificato in esame, risulta ambiguo in quanto non vengono chiariti gli ambiti nei quali siffatta moralità debba estrinsecarsi – nella vita privata oppure a livello di condotta penale o in altri ambiti –.

L'oratrice illustra poi l'emendamento 3.2, soffermandosi brevemente sui contenuti dello stesso.

Il senatore ROTONDO (DS-U) illustra l'emendamento 3.3, sottolineando l'opportunità che la legge regionale individui anche le modalità di nomina dei garanti regionali, nonché le incompatibilità ulteriori rispetto a quelle contemplate al comma 2 dell'articolo 3.

L'emendamento 3.4 – prosegue l'oratore – demanda alle Regioni la determinazione dell'indennità di carica spettante ai Garanti regionali.

Relativamente alla proposta emendativa 3.5, va evidenziato che la disposizione normativa contemplata nell'ambito della stessa è finalizzata a migliorare la funzionalità della disciplina complessiva contenuta nell'articolo 3.

Il PRESIDENTE, relativamente all'emendamento 3.1, osserva che la dizione «specchiata moralità», contenuta nel testo unificato, risulta congrua e peraltro è anche utilizzata nell'ambito delle normative inerenti all'individuazione dei requisiti soggettivi necessari per l'appartenenza ad un ordine professionale.

Per quel che concerne l'emendamento 3.3, risulta non condivisibile la disciplina contemplata nell'ambito dello stesso relativamente alla possibilità per le regioni di introdurre incompatibilità ulteriori per la nomina del garante, che rischierebbe in particolare di complicare eccessivamente il quadro normativo inerente ai profili in questione, determinando ingiustificate differenziazioni.

Riguardo all'emendamento 3.4, va rilevato che la disposizione normativa in esso contenuta è già contemplata nell'ambito dell'articolo 12 lettera e) del testo unificato in esame.

Relativamente alla proposta emendativa 3.5 – prosegue l'oratore – va evidenziato che la disciplina inerente ai poteri sostitutivi del Governo, contemplata all'articolo 13 del testo unificato, risulta maggiormente congrua e coerente con il quadro normativo costituzionale rispetto a quella prevista nell'emendamento in questione.

Il senatore SEMERARO (AN), riguardo all'emendamento 3.1, rileva che la dizione «specchiata moralità», contenuta nell'articolo 3, comma 1, del testo unificato, risulta piuttosto desueta, essendo preferibile nel caso di specie utilizzare una terminologia più congrua – ad esempio la frase « elevata moralità» – .

Il senatore PELLICINI (AN) dichiara di condividere le considerazioni espresse dal Presidente in ordine alla proposta emendativa 3.1, in quanto il concetto di moralità è idoneo a rappresentare adeguatamente il complesso dei requisiti soggettivi, necessari per coloro che operano in un ambito così delicato come quello attinente ai minori.

La senatrice Vittoria FRANCO (DS-U), relativamente all'emendamento 3.4, osserva che la disciplina inerente all'indennità di carica spettante ai garanti regionali in questione andrebbe opportunamente collocata nell'ambito dell'articolo 3, anziché nel contesto dell'articolo 12, come invece previsto nell'ambito del testo unificato, per motivi sistematici e di razionalità normativa.

Si passa quindi all'esame dell'emendamento 4.1, in ordine al quale la senatrice Vittoria FRANCO rileva che la *ratio* sottesa allo stesso è orientata nella prospettiva di valorizzare ulteriormente il ruolo dei Presidenti della Camera dei deputati e del Senato, relativamente alla procedura di nomina del Garante nazionale, prospettando l'opportunità di eliminare il limite numerico dei tre nominativi – riferito alla proposta di nomina del garante – contenuto invece nell'articolo 4 del testo unificato in esame.

Il PRESIDENTE rileva, in relazione all'emendamento testè illustrato, che lo stesso è suscettibile di sminuire la funzione del Presidente della Repubblica in ordine alla nomina del Garante nazionale, connotando la stessa in una prospettiva meramente notarile.

Si passa quindi all'illustrazione dell'emendamento 5.1, in relazione al quale la senatrice Vittoria FRANCO (DS-U) sottolinea che l'enunciazione dei soli motivi di ordine morale, nell'ambito dei presupposti per la revoca del Garante nazionale, risulta limitativa, in quanto potrebbero sussistere altre gravi ragioni in grado di giustificare tale revoca e altresì che la stessa potrebbe creare situazioni di arbitrio, in quanto il concetto di moralità si presta a variegate interpretazioni.

Il PRESIDENTE dichiara di non condividere pienamente le osservazioni testè espresse dalla senatrice Franco, prospettando tuttavia l'opportunità di inserire all'articolo 5, comma 3, dello schema di testo unificato la parola «anche» , prima della dizione «di ordine morale».

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6.

La senatrice Vittoria FRANCO (*DS-U*) illustra l'emendamento 6.1 evidenziando che il termine di trenta giorni, previsto per la nomina dei collaboratori del Garante, risulta eccessivamente rigido, come pure risulta incongrua la limitazione della facoltà di nomina riconosciuta al garante a soli quattro dei collaboratori. Occorre poi evidenziare che l'ufficio direzionale del garante costituisce una struttura organizzativa inutile, che andrebbe quindi eliminata.

L'oratrice dà quindi per illustrati gli emendamenti 6.2, 6.3 e 6.4.

Il PRESIDENTE, relativamente all'emendamento 6.1, sottolinea la necessità di prevedere un termine finale per la nomina dei collaboratori, invitando tuttavia il relatore ad analizzare la possibilità di ampliare il termine di trenta giorni previsto nell'articolo 6, comma 1, del testo unificato.

Riguardo alla limitazione di facoltà di nomina in questione a soli quattro collaboratori, evidenzia che tale numero è stato individuato in relazione alle specifiche competenze che il Garante dovrà assicurare all'interno dell'Ufficio direzionale. In particolare all'articolo 6, comma 1, ultimo periodo si enunciano espressamente cinque tipologie di competenza, ossia giuridiche, psicologiche, sociologiche, pedagogiche e sanitarie e quindi, nel presupposto che il Garante sia in possesso di almeno una del sopracitate competenze, si è ritenuto opportuno consentire allo stesso la nomina di un collaboratore per ciascuna delle altre quattro residuali tipologie di competenza.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti all'articolo 7.

La senatrice Vittoria FRANCO (*DS-U*) illustra l'emendamento 7.1 sottolineando l'inopportunità di demandare compiti operativi alle forze di polizia in materia di tutela dei minori.

Dopo aver dato per illustrato l'emendamento 7.2, l'oratrice si sofferma sulla proposta emendativa 7.3, evidenziando che la stessa è finalizzata a precisare ulteriormente i compiti spettanti al garante.

Dà infine per illustrata la proposta emendativa 7.4.

Il PRESIDENTE precisa, in relazione alle considerazioni espresse dalla senatrice Franco riguardo all'emendamento 7.1, che le forze di polizia nel caso di specie hanno l'esclusivo compito di effettuare ispezioni presso gli uffici della pubblica amministrazione, non avendo alcun contatto diretto o indiretto con la persona del minore.

Il riferimento alle situazioni dei minori al di fuori dell'ambito familiare, contenuto nella proposta emendativa 7.1, risulta inadeguato e incongruo in quanto a volte le situazioni problematiche del minore sorgono proprio in ambito familiare.

Riguardo all'emendamento 7.3, risulta superflua l'esplicitazione della facoltà del Garante di richiedere informazioni ulteriori, qualora reputi insufficienti quelle ricevute, essendo tale potere implicitamente ricompreso nell'ambito delle funzioni ispettive riconosciute allo stesso.

Risulta invece condivisibile – prosegue l'oratore – la disposizione contenuta nella seconda parte dell'emendamento 7.3, in base al quale il Garante, qualora accerti una violazione dei diritti dei minori, indica alla competente autorità i rimedi atti a rimuovere la situazione, senza pregiudizio per le necessarie denunce a fini penali, amministrativi o disciplinari.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti all'articolo 8.

La senatrice Vittoria FRANCO (*DS-U*) illustra gli emendamenti 8.1 e 8.2, evidenziando che l'apparato strutturale previsto al comma 3 dell'articolo 8, composto da quaranta dipendenti, risulta eccessivo e prospettando altresì l'opportunità di rinviare a regolamenti ministeriali l'individuazione dell'organizzazione di tale ufficio.

Dà quindi per illustrato l'emendamento 8.3.

Il PRESIDENTE, in relazione all'emendamento 8.1, osserva che la disciplina contemplata all'articolo 8, comma 3, è volta ad evitare che si possa comprimere eccessivamente l'apparato strutturale alle dipendenze del Garante, finendo in tal modo per sminuire il ruolo e la funzionalità di tale figura.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 9.

Il senatore Antonio ROTONDO (*DS-U*) illustra l'emendamento 9.1, evidenziando che in un paese moderno e all'avanguardia in materia di diritti civili – come risulta attualmente l'Italia – è sicuramente opportuno promuovere adeguatamente la diffusione della conoscenza dei diritti dei minori.

L'emendamento 9.2 si inquadra nella prospettiva di garantire un congruo coordinamento di tutti gli organismi che operano nel campo della tutela dei minori.

La senatrice Vittoria FRANCO (*DS-U*) illustra l'emendamento 9.3, dando conto brevemente del contenuto dello stesso.

Il PRESIDENTE, aderendo alle richieste di alcuni senatori, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il PRESIDENTE avverte che la Sottocommissione per i pareri è convocata al termine della seduta odierna, per l'esame del disegno di legge recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri.

La seduta termina alle ore 15,30.

**EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO PER I
DISEGNI DI LEGGE NN. 1916, 2461, 2469, 2649 e 2703**

Art. 1.

1.1

FRANCO Vittoria, ROTONDO, DI GIROLAMO, STANISCI, BASSO, ACCIARINI

*Al comma 2 sostituire le parole da: «Il Garante nazionale» fino a:
«svolge» con le seguenti: «Il Garante nazionale svolge».*

Art. 2.

2.1

FRANCO Vittoria, ROTONDO, DI GIROLAMO, STANISCI, BASSO, ACCIARINI

*Sostituire la rubrica con la seguente: «Garante regionale dei diritti
dei fanciulli».*

2.2

FRANCO Vittoria, DI GIROLAMO, ROTONDO, STANISCI, BASSO, ACCIARINI

Sostituire la rubrica con la seguente: «Garanti regionali dei minori».

Art. 3.

3.1

FRANCO Vittoria, ROTONDO, DI GIROLAMO, STANISCI, BASSO, ACCIARINI

Al comma 1, sopprimere le parole: «di specchiata moralità».

3.2

FRANCO Vittoria, DI GIROLAMO, ROTONDO, STANISCI, BASSO, ACCIARINI

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Il Garante nazionale può essere revocato per gravi e comprovati motivi con decreto del Presidente della Repubblica».

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: «Requisiti, incompatibilità e revoca del Garante nazionale» e all'articolo 5 sopprimere il comma 3.

3.3

DI GIROLAMO, FRANCO Vittoria, ROTONDO, STANISCI, BASSO, ACCIARINI

Al comma 5, dopo le parole: «i requisiti» inserire le seguenti: «e le modalità» e alla fine del comma aggiungere le seguenti: «e le incompatibilità ulteriori rispetto a quelle indicate al comma 2».

3.4

DI GIROLAMO, FRANCO Vittoria, ROTONDO, STANISCI, BASSO, ACCIARINI

Al comma 5, aggiungere alla fine il seguente periodo: «Le regioni determinano inoltre l'indennità di carica dovuta ai garanti regionali».

3.5

ROTONDO, FRANCO Vittoria, DI GIROLAMO, STANISCI, BASSO, ACCIARINI

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. Fino a quando non è istituito il garante regionale, in ciascuna regione le attività di sua competenza sono svolte da uno o più delegati del Garante nazionale, decentrati sul territorio della stessa regione. Le regioni determinano le modalità per la nomina e la durata in carica dei delegati del Garante nazionale, che possono anche svolgere attività decentrata sul territorio regionale».

Art. 4.**4.1**

FRANCO Vittoria, ROTONDO, DI GIROLAMO, STANISCI, BASSO, ACCIARINI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il Garante nazionale è nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta dei Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica».

Art. 5.**5.1**

FRANCO Vittoria, DI GIROLAMO, ROTONDO, STANISCI, BASSO, ACCIARINI

Al comma 3, sopprimere le parole: «di ordine morale».

Art. 6.**6.1**

FRANCO Vittoria, DI GIROLAMO, ROTONDO, STANISCI, BASSO, ACCIARINI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il Garante nazionale nomina, con atto motivato, uno o più delegati, di comprovata esperienza e competenza. Ai delegati possono essere affidati specifici settori di competenza del Garante. Nella nomina dei delegati il Garante cura e garantisce che siano assicurate le competenze giuridiche, psicologiche, sociologiche, pedagogiche e sanitarie.»

Conseguentemente, al comma 2 sostituire le parole: «I componenti dell'ufficio direzionale» con le seguenti: «I delegati» ed al comma 3 sostituire le parole: «i collaboratori» con le seguenti: «i delegati».

6.2

DI GIROLAMO, FRANCO Vittoria, ROTONDO, STANISCI, BASSO, ACCIARINI

Al comma 1, sopprimere le parole: «, entro trenta giorni dall'insediamento,».

6.3

FRANCO Vittoria, DI GIROLAMO, ROTONDO, STANISCI, BASSO, ACCIARINI

Al comma 1, al primo periodo sostituire le parole: «quattro collaboratori» con le seguenti: «uno o più delegati».

Conseguentemente:

al medesimo comma 1, al secondo periodo sostituire le parole: «garanti collaboratori», con le seguenti: «delegati» ed al terzo periodo sostituire le parole: «collaboratori», con le seguenti: «delegati»;

al comma 3 sostituire le parole: «i collaboratori» con le seguenti: «i delegati».

6.4

FRANCO Vittoria, DI GIROLAMO, ROTONDO, STANISCI, BASSO, ACCIARINI

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «che compongono, con lui, l'ufficio direzionale del Garante».

Conseguentemente:

al medesimo comma 1, al secondo periodo, sostituire le parole: «dell'Ufficio direzionale», con le seguenti: «del Garante» ed al terzo periodo sopprimere le parole: «all'interno dell'ufficio direzionale».

al comma 2 sostituire la parola: «direzionale» con le seguenti: «del Garante».

Art. 7.**7.1**

FRANCO Vittoria, DI GIROLAMO, ROTONDO, STANISCI, BASSO, ACCIARINI

Al comma 1, sostituire le parole: «richiedere alle forze di polizia l'esecuzione di ispezioni presso gli uffici della Pubblica Amministrazione»

con le seguenti: «ordinare che tramite funzionari delle istituzioni pubbliche o tramite proprio personale vengano effettuate, con riferimento a determinate situazioni di minori al di fuori dell'ambito familiare, indagini o ispezioni, del cui esito deve essergli data immediata informazione».

7.2

FRANCO Vittoria, DI GIROLAMO, ROTONDO, STANISCI, BASSO, ACCIARINI

Al comma 1, sostituire le parole: «richiedere alle forze di polizia l'esecuzione di» *con le seguenti:* «ordinare che tramite funzionari delle istituzioni pubbliche o tramite proprio personale vengano effettuate».

7.3

FRANCO Vittoria, DI GIROLAMO, ROTONDO, STANISCI, BASSO, ACCIARINI

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Quando, a seguito di ispezioni o di informative comunque ricevute, il Garante ha notizia di negligenze, abusi o mancata attuazione dei diritti dei minori, può richiedere informazioni ulteriori. Nel caso di accertata violazione dei diritti dei minori, il Garante indica alla competente autorità i rimedi atti a rimuovere la situazione, senza pregiudizio per le necessarie denunce a fini penali, amministrativi o disciplinari».

7.4

FRANCO Vittoria, DI GIROLAMO, ROTONDO, STANISCI, BASSO, ACCIARINI

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Nel caso di accertata violazione dei diritti dei minori, il Garante indica alla competente autorità i rimedi atti a rimuovere la situazione, senza pregiudizio per le necessarie denunce a fini penali, amministrativi o disciplinari».

Art. 8.**8.1**

FRANCO Vittoria, DI GIROLAMO, ROTONDO, STANISCI, BASSO, ACCIARINI

Al comma 3, sostituire le parole: «determinato nella misura di quaranta unità», con le seguenti: «il cui numero è determinato ai sensi del comma 4» ed al comma 4, dopo le parole: «L'organizzazione» inserire le seguenti: «, il numero dei componenti».

8.2

FRANCO Vittoria, DI GIROLAMO, ROTONDO, STANISCI, BASSO, ACCIARINI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. L'organizzazione, il funzionamento ed il numero dei componenti dell'ufficio, della segreteria tecnica e della struttura amministrativa del Garante nazionale sono stabiliti, entro sei mesi dalla nomina del primo Garante nazionale, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Garante medesimo».

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: «determinato nella misura di quaranta unità» con le seguenti: «il cui numero è determinato ai sensi del comma 4».

8.3

DI GIROLAMO, FRANCO Vittoria, ROTONDO, STANISCI, BASSO, ACCIARINI

Al comma 4, sostituire le parole: «con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la solidarietà sociale, sentito il Garante medesimo» con le seguenti: «con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Garante medesimo».

Art. 9.**9.1**

ROTONDO, FRANCO Vittoria, DI GIROLAMO, STANISCI, BASSO, ACCIARINI

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«c-bis) promuovere iniziative per la diffusione della conoscenza dei diritti dei minori;».

9.2

ROTONDO, FRANCO Vittoria, DI GIROLAMO, STANISCI, BASSO, ACCIARINI

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«c-bis) formulare linee di indirizzo per il coordinamento dell'attività di tutti gli organismi, sia istituzionali, sia non istituzionali, che operano nel campo della tutela dei minori;».

9.3

FRANCO Vittoria, DI GIROLAMO, ROTONDO, STANISCI, BASSO, ACCIARINI

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«c-bis) favorire lo sviluppo e l'attuazione della mediazione e la formulazione dei relativi operatori di settore;».

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

MARTEDÌ 21 SETTEMBRE 2004

157^a Seduta

Presidenza del Presidente
PETRUCCIOLI

La seduta inizia alle ore 14,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente, senatore PETRUCCIOLI, avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

IN SEDE CONSULTIVA

Esame dello Statuto della Società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo RAI – Radiotelevisione Spa, risultante dalla fusione per incorporazione della RAI – Radiotelevisione Spa nella società RAI Holding Spa, a norma dell'articolo 21, comma 1, della legge 3 maggio 2004, n. 112

(Parere al Ministro delle Comunicazioni ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 428)

Riferisce alla Commissione il presidente PETRUCCIOLI, il quale fornisce un'informazione introduttiva alla lettera da lui inviata ai Consiglieri di amministrazione della RAI, con l'intento di cercare una via praticabile per procedere in tempi rapidi alla costituzione di un nuovo Cda.

La sua iniziativa prende le mosse dal fatto che lo scorso 14 luglio questa Commissione ha votato una risoluzione nella quale si afferma che, dopo le dimissioni della Presidente Annunziata, il Cda in carica è mutilo e squilibrato e che quindi va al più presto rinnovato. E' impossibile negare che quelle dimissioni abbiano modificato qualitativamente l'equilibrio di un Cda concepito in modo tale da assegnare alla sola Presidente il compito di interpretare le esigenze delle opposizioni, e di svolgere così anche un ruolo di garanzia. D'altro canto, la risoluzione non cancella le

diversità nelle valutazioni politiche delle vicende che hanno portato a quelle dimissioni. Sarebbe del tutto illusorio tentare di risolvere il problema giungendo ad un univoco giudizio politico sulla rottura fra Presidente da una parte, consiglieri e Direttore generale dall'altra. Tanto più che le prese di posizione della Commissione in materia, nonostante la loro indiscutibile forza politica e istituzionale, non hanno, però, forza cogente. Manca qualunque procedura e qualunque sede nella quale il contrasto possa essere, in qualunque modo, risolto. L'abrogazione delle norme precedenti ha cancellato anche la clausola – pur di difficilissima attuazione – che attribuiva ai due terzi dei componenti di questa Commissione il potere di attivare la revoca del Cda. Il quale può continuare, dunque, ad operare in condizioni di legittimità formale.

È possibile costituire un nuovo Cda solo se quello ora in carica rimette formalmente il suo mandato. Mancando questo atto, non è possibile avviare alcuna procedura di nomina. Qui è il punto vincolante, il passaggio stretto. In queste condizioni, si delineano solo due possibilità. Che si prolunghi per un tempo non definibile una *querelle* estenuante e distruttiva; o che si trovi una soluzione condivisa e immediatamente realizzabile.

Cercare e costruire le condizioni affinché nei tempi più stretti la Commissione possa esercitare tutti i suoi poteri nella designazione di un nuovo Cda della Rai, è il primo impegno dettato al Presidente dalle sue responsabilità istituzionali. Innanzi tutto perché solo in tal modo si darà luogo – nella composizione del Cda – a tutto intero il pluralismo previsto e consentito dalle leggi in vigore. In secondo luogo perché solo in tal modo la Commissione potrà tornare ad esercitare nel modo migliore la sua funzione di indirizzo e vigilanza, anch'essa inevitabilmente ostacolata in una situazione irregolare e anomala come l'attuale.

La via di uscita si può trovare anticipando i tempi (inutilmente confusi e macchinosi) dell'entrata in vigore delle norme fissate nella legge 112 per la formazione del Cda. Nella legge la possibilità di tale anticipo è, peraltro, espressamente prevista.

La nuova legge stabilisce che il numero dei Consiglieri salga da cinque a nove. Alla Commissione di vigilanza, che non aveva più dal 1993 questo potere, è attribuito il compito di eleggere sette consiglieri su nove e di approvare la indicazione del Presidente con una maggioranza di due terzi dei suoi componenti. Data la composizione della Commissione è inoppugnabilmente certo che, dei sette consiglieri che le competono, quattro scaturiranno dalle indicazioni dei parlamentari della maggioranza e tre da quelle dei parlamentari delle opposizioni.

Con il ritorno alla elezione dei consiglieri in una sede parlamentare i partiti riacquistano, nella designazione, un potere anche formale. E' stato, questo, un punto molto discusso durante l'iter legislativo. Egli ad esempio, ha contrastato questa tendenza. Ma la legge adesso è questa. Entro la sua logica, ciascuno è responsabile unicamente e interamente delle proprie scelte. Se si fosse voluto affermare anche per i singoli consiglieri un condizionamento reciproco fra le forze parlamentari, e in particolare fra mag-

gioranza e opposizioni, si sarebbero stabilite clausole di elezione analoghe a quelle previste per il Presidente.

Tutto ciò considerato, egli avanza una ipotesi e una proposta. La maggioranza, in coerenza con il giudizio nettamente positivo che esprime sui quattro consiglieri che attualmente la rappresentano, si dichiara intenzionata a confermarli con il voto in Commissione. Le opposizioni prendano atto che non ha senso sindacare le scelte che compiono gli altri. I Consiglieri traggano da queste posizioni politiche – se si verificheranno – la decisione di mettere a disposizione il loro mandato.

Quest'ultimo è un passaggio che non si può evitare. Solo così, infatti, ricorrono le condizioni contemplate nel comma 10 dell'art.20 per l'entrata in vigore anticipata delle norme sulla formazione del Cda definite nella 112. Per quanto si solleciti la dottrina e l'abilità dei giuristi, non è pensabile né possibile che il nuovo Cda di nove membri possa prendere corpo con astute e astruse combinazioni fra codice civile e statuto aziendale, al di fuori delle procedure indicate dalla legge.

Alla maggioranza egli fa notare che, se si vuole prolungare la situazione attuale, non vale l'argomento che si vogliono difendere i meriti e le capacità degli attuali consiglieri. Gli unici giudici di quei meriti e di quelle capacità sono gli stessi commissari di maggioranza. La pretesa di prolungare lo *status quo* non potrebbe dunque trovare qui la sua giustificazione; esprimerebbe, invece, la volontà di escludere dal Cda coloro che hanno diritto di esserci e che – oggi – non ci sono.

Alle opposizioni fa invece presente che lo *status quo* ha effetti deprecabili non per chi è comunque presente nel Cda, ma per chi non c'è. Salvo obiettare che, in queste condizioni, nel Cda Rai è preferibile non esserci che esserci. Di fronte a una dichiarazione di questo genere, non resterebbe che prenderne atto. Ma non si capirebbe più in che cosa un nuovo Cda sarebbe diverso da quello in carica.

Ai consiglieri, infine, egli fa notare che la riconquista dell'integrità del Cda andrà a giovamento non solo del pluralismo, non solo dell'azienda, ma anche della serenità e della produttività del loro impegno.

In ogni caso, egli osserva che – visti i dati di fatto – solo una concorde espressione di volontà da parte di questa Commissione, accolta dai Consiglieri in carica, può consentire il rinnovo del Cda in tempi rapidi.

Venendo al merito della proposta di Statuto all'esame della Commissione, essa appare complessivamente coerente con la legge n. 112 del 2004 e con il Codice Civile, e dunque non sembra presentare problemi se non per alcuni profili del resto strettamente intrecciati con le questioni fin qui esposte.

La formulazione del comma 10 dell'articolo 20 della legge Gasparri rende infatti necessario precisare quale sia la scadenza naturale dell'attuale Consiglio di amministrazione; proprio perché tale data si configura come alternativa al termine di novanta giorni dalla prima offerta pubblica di vendita indicato dalla norma stessa, non può essere che quella definita dalla legge che disciplinava in precedenza gli organi sociali di RAI Radio-

televisione S.p.a., vale a dire la legge n. 206 del 1993 e successive modifiche, e dallo statuto sociale che ne costituiva applicazione.

L'articolo 2, comma 1, della predetta legge 206 del 1993, come è noto, determinava la durata del Consiglio di amministrazione in «non più di due esercizi sociali».

L'interpretazione di tale disposizione, come è noto, è stata oggetto di discussione in occasione della cessazione del Consiglio di amministrazione presieduto dalla dott.ssa Moratti e, da ultimo, in occasione della cessazione del secondo Consiglio di amministrazione presieduto dal prof. Zaccaria.

In particolare va ricordato che tutti i Consigli di amministrazione anteriori alla nomina del primo Consiglio di amministrazione presieduto dal prof. Zaccaria avevano avuto una durata inferiore ai due anni solari.

Il Consiglio di amministrazione presieduto dalla dott.ssa Moratti però, insediatosi il 30 giugno 1994 a seguito delle dimissioni anticipate del consiglio presieduto dal prof. De Mattè, aveva cessato le sue funzioni non alla fine del 1995, secondo esercizio sociale, ma successivamente alla presentazione del bilancio, il 22 aprile 1996.

In quell'occasione si confrontarono pareri diversi circa la pienezza dei poteri di tale Consiglio di amministrazione in data successiva al 31 dicembre 1995, ovvero la circostanza che fosse in regime di prorogatio.

Va poi ricordato che il primo Consiglio Zaccaria, insediatosi il 17 febbraio del 2000, venne riconfermato in carica per un nuovo mandato a due anni solari di distanza dalla prima nomina.

Il 20 novembre del 2001 il Ministro delle Comunicazioni, con lettera diretta alla Commissione di vigilanza, espresse l'opinione che una corretta interpretazione dell'articolo 1 della legge 206 del 1993 implicasse che il Consiglio di amministrazione presieduto dal prof. Zaccaria dovesse ritenere concluso il suo mandato al 31 dicembre 2001, data di conclusione dell'esercizio sociale. Da quella data pertanto i Presidenti delle Camere avrebbero potuto procedere alla nomina di un nuovo Consiglio, e il Consiglio Zaccaria si sarebbe dovuto ritenere fino alla nuova nomina in regime di prorogatio, conformemente ad un parere redatto dallo stesso prof. Zaccaria con riferimento alla natura degli atti esercitati dal Consiglio Moratti nel periodo gennaio-aprile 1996. Secondo l'opinione del Ministro, quindi, lo stesso primo Consiglio Zaccaria sarebbe stato in prorogatio nel periodo gennaio-febbraio del 2000.

Il Presidente della Commissione di vigilanza, prendendo atto che l'interpretazione del Ministro era discussa, giacché lo stesso Consiglio di amministrazione della RAI riteneva che il termine di due esercizi dovesse essere considerato equivalente a due anni solari come dimostrava il precedente della riconferma del Consiglio stesso dopo due anni, invitò i Presidenti delle Camere a pronunciarsi su tale questione ed essi, con lettera del 3 gennaio 2002, risposero nel senso che il mandato del Consiglio si dovesse ritenere concluso il 31 dicembre 2001.

Il Consiglio di amministrazione Zaccaria rimase quindi in carica in regime di prorogatio fino all'elezione, il 22 febbraio 2002, del Consiglio

presieduto dal prof. Baldassarre, al quale spettò quindi procedere all'approvazione del bilancio.

L'articolo 21, comma 8, del progetto di statuto della nuova RAI Radiotelevisione S.p.a. indica la data di cessazione del mandato del Consiglio di amministrazione in carica alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio del 2004.

Appare dunque difforme dall'interpretazione esplicitamente accolta dai Presidenti delle Camere circa la durata del Consiglio *ex* articolo 1 della legge 206 del 1993 (che, come si è detto, per quanto abrogata, deve essere tuttavia considerata, per effetto del comma 10, dell'articolo 20 della legge 112 del 2004, la fonte che disciplina la durata naturale del Consiglio di amministrazione in carica), e fa dipendere il termine di durata del Consiglio di amministrazione da una decisione del Consiglio di amministrazione stesso.

Sulla base delle precedenti considerazioni si dovrebbe ritenere opportuna una modifica di tale norma, nel senso di chiarire che il Consiglio di amministrazione cessa alla data del 31 dicembre, potendo quindi successivamente operare solo in regime di prorogatio.

Va tuttavia osservato, per altro verso, che la formulazione dello stesso articolo 21, comma 5, della proposta di statuto recita che fino al novantesimo giorno successivo alla prima offerta pubblica di vendita il Consiglio di amministrazione è costituito «dal Consiglio di amministrazione della società incorporata ai sensi della medesima legge, previsto in cinque membri in persona dei consiglieri in carica».

È dunque dubbio che il Consiglio di amministrazione vigente possa esercitare *pleno iure* i suoi poteri come organo di amministrazione della nuova società, in quanto ridotto a quattro consiglieri, e ciò per l'evidente impossibilità di reintegrarlo.

Se dunque appare consigliabile, al fine di evitare ulteriori difficoltà interpretative, sopprimere l'esplicito riferimento al *plenum* di cinque consiglieri, è anche evidente che proprio il fatto che tale riferimento sia stato inserito costituisce una ulteriore riprova della fondatezza e dell'opportunità della proposta di procedere subito di rinnovare il Consiglio con le nuove regole.

Il relatore osserva infine che l'articolo 21, comma 2, del progetto di statuto, in materia di requisiti dei consiglieri di amministrazione, riproduce la lettera dell'articolo 20, comma 4, della legge 112 del 2004 e, così come la norma primaria, non fa menzione di cause di incompatibilità.

In considerazione della natura e dei compiti della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, appare opportuno che lo statuto – che evidentemente non può stabilire requisiti soggettivi diversi da quelli indicati dalla legge, ma può nell'esercizio dell'autonomia societaria renderli più restrittivi – preveda un regime di incompatibilità analogo a quello previsto dal comma 1, dell'articolo 2 della abrogata legge n. 206 del 1993.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Il PRESIDENTE avverte che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi è convocato per domani, mercoledì 22 settembre 2004, alle ore 14.

La seduta termina alle ore 15,10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
concernente il «Dossier Mitrokhin» e l'attività
d'Intelligence italiana

MARTEDÌ 21 SETTEMBRE 2004

60ª seduta

Presidenza del Presidente
Paolo GUZZANTI

La seduta inizia alle ore 13,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso e che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

Comunicazioni del Presidente

In apertura di seduta il PRESIDENTE rivolge un commosso pensiero e un grato ricordo alla memoria dei collaboratori della Commissione dottor Valerio Riva e onorevole Gianni Mastrangelo, recentemente scomparsi.

(La Commissione osserva un minuto di silenzio)

Il PRESIDENTE informa che, in data 22 luglio 2004, il Presidente del Senato e il Presidente della Camera dei deputati hanno inviato una lettera ai Presidenti delle Commissioni parlamentari d'inchiesta per raccomandare loro un più attento controllo della spesa, soprattutto relativamente alle consulenze esterne e alle missioni fuori sede.

Comunica che sono pervenuti ulteriori documenti, il cui elenco è in distribuzione, che sono stati acquisiti agli atti dell'inchiesta. In ordine alla richiesta della Commissione di acquisire copia della documentazione relativa a Roberto Mariotti, il direttore del SISMI ha rappresentato l'estrema delicatezza ed attualità delle notizie presenti nel fascicolo richiesto e ha prospettato pertanto l'opportunità che la documentazione in esso con-

tenuta sia preventivamente consultata dall'Ufficio di presidenza, secondo modalità da concordare, al fine di individuare gli atti di effettivo interesse.

Informa inoltre di aver richiesto al Ministero dell'interno di autorizzare il professor Salvatore Sechi e il dottor Carlo Mastelloni ad accedere agli archivi del Ministero per poter svolgere attività di acquisizione documentale per conto della Commissione. Il Ministero dell'interno ha autorizzato gli accessi del professor Sechi e del dottor Mastelloni in data 23 giugno 2004.

Il PRESIDENTE comunica quindi che il giudice Bruguière ha confermato, per le vie brevi, al magistrato di collegamento italiano la sua piena disponibilità a ricevere una delegazione della Commissione affinché possa esaminare direttamente i fascicoli giudiziari relativi alla vicenda Carlos ed estrarre copia dei documenti di interesse. Informa che, a seguito di tale disponibilità, l'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione del 15 settembre 2004, ha convenuto di proporre all'autorità rogata francese che una delegazione della Commissione – composta da cinque commissari, oltre che da tre collaboratori e dal personale degli Uffici – si rechi in missione a Parigi nella settimana dal 25 al 29 ottobre per prendere visione degli atti di interesse.

Comunica altresì che, nella stessa riunione, l'Ufficio di presidenza integrato ha deliberato il seguente calendario dei lavori: martedì 21 settembre 2004 inizio dell'esame della proposta di relazione sull'attività istruttoria svolta dalla Commissione con l'illustrazione della stessa e avvio della discussione generale che proseguirà domani, mercoledì 22 settembre 2004, a partire dalle ore 20,30 e martedì 28 settembre 2004, dalle ore 13,30 per concludersi nella seduta prevista per mercoledì 29 settembre 2004, alle ore 20,30. Conclusa la discussione generale, sarà convocato l'Ufficio di presidenza integrato per definire l'ulteriore calendario dei lavori.

Comunica, infine, di aver designato, ai sensi dell'articolo 24, comma 1, del Regolamento interno e sulla base delle indicazioni dei componenti l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, con decorrenza dal 1° ottobre 2004, quale collaboratore a tempo parziale con incarico retribuito, il signor Silvio Leoni.

Esame, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, del Regolamento interno, della proposta di relazione «Operazione Impedian (Archivio Mitrokhin) – Rapporto sull'attività istruttoria svolta dalla Commissione».

Il PRESIDENTE svolge alcune considerazioni sull'impostazione metodologica seguita nella redazione della proposta di relazione ed illustra quindi le principali conclusioni raggiunte a seguito dell'attività istruttoria svolta dalla Commissione sulla gestione del *dossier* Impedian da parte degli organi di *intelligence*. Dà quindi conto di alcune limitate modifiche suggerite da una lettura più attenta del documento.

Dichiara aperta la discussione generale.

Prende la parola il deputato BIELLI, il quale esprime profondo dissenso sia rispetto all'impostazione metodologica che ai contenuti della proposta di relazione redatta dal Presidente.

In considerazione di concomitanti impegni parlamentari, chiede di poter proseguire il suo intervento nella prossima seduta.

Il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame della proposta di relazione alla seduta di domani, mercoledì 22 settembre 2004, alle ore 20,30.

La seduta termina alle ore 15,05.

COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato

MARTEDÌ 21 SETTEMBRE 2004

Presidenza del Presidente
Enzo BIANCO

La seduta inizia alle ore 17,10.

AUDIZIONI

Audizione del Direttore del SISMI

Il Comitato procede all'audizione del Direttore del SISMI, generale Nicolò POLLARI, il quale svolge una relazione e successivamente risponde alle domande poste dal presidente BIANCO, dai senatori GIULIANO e BRUTTI e dagli onorevoli CICCHITTO e GAMBA.

La seduta termina alle ore 18,40.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse**

MARTEDÌ 21 SETTEMBRE 2004

Presidenza del Presidente
Paolo RUSSO

La seduta inizia alle 13,40.

Audizione del direttore generale della direzione salvaguardia ambientale del Ministero dell'ambiente e tutela del territorio, Bruno Agricola

(Svolgimento e conclusione)

Paolo RUSSO, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Bruno AGRICOLA, *direttore generale della direzione salvaguardia ambientale del Ministero dell'ambiente e tutela del territorio*, riferisce sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono a più riprese per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Paolo RUSSO, *presidente*, Michele VIANELLO (DS-U), Donato PIGLIONICA (DS-U), Gennaro CORONELLA (AN) ed Egidio BANTI (MARGH-U), nonché i senatori Tommaso SODANO (Misto), Giuseppe SPECCHIA (AN) e Loredana DE PETRIS (Verdi-U), ai quali replica ripetutamente Bruno AGRICOLA, *direttore generale della direzione salvaguardia ambientale del Ministero dell'ambiente e tutela del territorio*.

Paolo RUSSO, *presidente*, ringrazia l'ingegner Bruno Agricola, i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 14,50.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 21 SETTEMBRE 2004

199^a seduta

Presidenza del Presidente della Commissione
PASTORE

La seduta inizia alle ore 15,50.

(3034) *Misure per l'internazionalizzazione delle imprese, nonché delega al Governo per il riordino degli enti operanti nel medesimo settore*, approvato dalla Camera dei deputati (Parere su emendamenti alla 10^a Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il presidente PASTORE (*FI*), relatore, riferisce sugli emendamenti e propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo, richiamando, quanto agli emendamenti 3.1, 3.4 e 3.5, le osservazioni formulate nel parere espresso sul testo del disegno di legge, con particolare riferimento all'articolo 3, comma 1.

La Sottocommissione conviene con la proposta del relatore.

(3077) Deputato MARTINI ed altri. – Modifiche agli articoli 463 e 466 del codice civile in materia di indegnità a succedere, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 2^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente PASTORE (*FI*), relatore, illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene con la proposta del relatore.

La seduta termina alle ore 16.

BILANCIO (5^a)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 21 SETTEMBRE 2004

363^a Seduta

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

La seduta inizia alle ore 15,10.

(2866) Deputato LAVAGNINI ed altri. – Modifica della normativa in materia di stato giuridico e avanzamento degli ufficiali, approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Lavagnini; Gamba (Parere alla 4^a Commissione su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Seguito dell'esame degli emendamenti e rinvio. Parere in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte non ostativo. Rinvio del seguito dell'esame dei restanti emendamenti)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 15 settembre scorso.

Il relatore MORO (*LP*) illustra l'ulteriore emendamento 5.0.3 (nuovo testo) al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, premesso che la riformulazione della proposta risulta idonea, secondo la nota della Ragioneria generale dello Stato presentata alla Commissione bilancio dal rappresentante del Governo il 15 settembre 2004, a superare i rilievi emersi a proposito dell'emendamento 5.0.3, occorre acquisire conferma che l'autorizzazione delle missioni di cui al comma 3 sia modulabile in termini tali da assicurare comunque il principio dell'invarianza di spesa ivi richiamato.

Richiamando le considerazioni emerse nel corso del dibattito e dalla nota di chiarimenti presentata dal Governo nella precedente seduta, illustra, poi, il seguente schema di parere sul testo e sugli emendamenti, ad eccezione delle proposte 5.0.3 (nuovo testo), 3.1, 8.All.A.1, 8.All.A.2, 10.All.C.1, 5.1 e 5.2, sulle quali ritiene opportuno acquisire ulteriori elementi informativi da parte del Governo: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, nel presupposto che dall'ampliamento della platea degli ufficiali promossi al

grado superiore una volta collocati in ausiliaria, nella riserva o nella riserva di complemento, ai sensi dell'articolo 3, e dalle modifiche alle tabelle allegate al decreto legislativo n. 490 del 1997, inerenti alla disciplina dell'avanzamento degli ufficiali delle Forze armate, introdotte dagli articoli 8, 9 e 10 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato e preso atto delle informazioni rese dal Governo in merito alla sostanziale compensazione degli effetti derivanti dalle disposizioni sul collocamento degli ufficiali in aspettativa per riduzione quadri (ARQ) di cui all'articolo 4, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta.

La Commissione, esaminati inoltre i relativi emendamenti trasmessi, ad eccezione delle proposte 5.0.3 (nuovo testo), 3.1, 8.All.A.1, 8.All.A.2, 10.All.C.1, 5.1 e 5.2, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 3.0.1 4.1, 4.0.1, 4.0.2, 7.0.1, 8.1 e 10.0.1 e parere di nulla osta sulle restanti proposte esaminate.».

Il presidente AZZOLLINI rileva che il suddetto schema di parere tiene conto dei chiarimenti offerti nonché della documentazione tecnica fornita dal Ministero dell'economia e delle finanze, nel corso delle precedenti sedute. Propone, pertanto, di conferire mandato al relatore a redigere il parere nei termini suddetti, rinviando contestualmente il seguito dell'esame dei rimanenti emendamenti.

La Sottocommissione approva, quindi, lo schema di parere proposto dal relatore e conviene, infine, di rinviare l'esame dei restanti emendamenti.

(1243) Modifiche urgenti al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, recante disciplina del fallimento

(Parere alla 2ª Commissione sul testo proposto dal Comitato ristretto ed emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 15 settembre scorso.

Il presidente AZZOLLINI richiama i problemi di carattere finanziario relativi al testo unificato ed agli emendamenti in esame, emersi nel corso delle precedenti sedute, sui quali era stata richiesta la relazione tecnica al Governo. Tale relazione è nel frattempo pervenuta, peraltro verificata negativamente dalla Ragioneria generale dello Stato.

Al riguardo, fa presente che la riforma della legge fallimentare delineata dal testo in esame appare altamente meritoria dal punto di vista della civiltà giuridica, in quanto fornisce risposta ad una serie di annosi problemi concernenti la materia fallimentare, ben conosciuti dagli operatori del settore. Tuttavia, sottolinea che alcune delle disposizioni introdotte, che prevedono agevolazioni in materia di IVA per i creditori ammessi alla procedura fallimentare, sono effettivamente suscettibili di produrre effetti finanziari negativi per il bilancio dello Stato. In particolare, l'articolo 30-bis, che semplifica il meccanismo di recupero dell'IVA sui crediti van-

tati verso i debitori falliti da parte dei creditori ammessi al fallimento, ancorché apprezzabile nel merito, determina una perdita di gettito per l'erario che la relazione tecnica del Governo valuta in circa 220 milioni di euro, ciò che richiede evidentemente un'adeguata forma di copertura finanziaria.

A tal fine, propone la possibilità di utilizzare la tassa sull'attivo fallimentare, introdotta dal provvedimento in esame con un'aliquota dell'1 per cento, rimodulata nella misura che si rendesse necessaria a seguito della pertinente quantificazione degli oneri. Ove tale soluzione si dimostrasse praticabile ed i problemi di carattere finanziario risultassero superati, la Commissione bilancio potrebbe dare il proprio assenso per i profili di propria competenza e lasciare quindi alla Commissione di merito il compito di recepire, nelle forme che riterrà più opportune, tale indicazione.

Il senatore LEGNINI (*DS-U*), sulla base della propria esperienza di operatore del settore, ricorda la difficoltà di quantificare esattamente l'ammontare degli attivi fallimentari effettivamente realizzabili e conseguentemente le possibili entrate connesse all'istituenda tassa. Fa quindi presente la necessità di approfondire attentamente tali aspetti, esaminando il funzionamento dei meccanismi di riforma introdotti dal provvedimento in esame.

Il senatore NOCCO (*FI*) manifesta anch'egli il proprio apprezzamento per le norme introdotte dal citato disegno di legge n. 1243, che potrebbero opportunamente risolvere problemi ormai annosi, come appunto quelli legati al recupero dell'IVA sui crediti oggetto della procedura di fallimento. In particolare, ritiene che la dichiarazione di fallimento potrebbe costituire essa stessa presupposto per il recupero dell'IVA da parte del creditore insinuato all'attivo fallimentare.

Il senatore FERRARA (*FI*), concordando sull'importanza della riforma della legislazione fallimentare per i rapporti tra imprese creditrici e debitorie, chiede chiarimenti in ordine alla tassa sull'attivo fallimentare.

Il presidente AZZOLLINI ringrazia i senatori Legnini e Nocco per il loro contributo alla discussione, evidenziando che la soluzione dei problemi finanziari posti dal disegno di legge in titolo richiede necessariamente un'attenta disamina del contenuto e degli effetti pratici delle norme introdotte, pur nel rispetto delle competenze della Commissione di merito.

In risposta al senatore Ferrara, precisa che la tassa sull'attivo fallimentare viene introdotta dallo stesso provvedimento in esame come forma di copertura per altri oneri recati dallo stesso. Tuttavia, stante l'ammontare presumibilmente elevato dei relativi introiti, ribadisce l'opportunità di richiedere al Ministero dell'economia e delle finanze, oltre ad una quantificazione degli oneri legati alla modifica del meccanismo di recupero dell'IVA, anche una stima (sia pure con i limiti e le difficoltà segnalati

dal senatore Legnini) del presumibile gettito della tassa, onde verificare la possibilità di utilizzarla ai fini della copertura.

Al fine di consentire i necessari approfondimenti, propone pertanto di rinviare il seguito dell'esame alla successiva seduta.

La Commissione conviene con la proposta del Presidente ed il seguito dell'esame viene pertanto rinviato.

(2493) Delega al Governo per la revisione delle leggi penali militari di pace e di guerra, nonché per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare

(1432) MANZIONE ed altri. – Disposizioni per la tutela dell'integrità fisica e della dignità dei cittadini che prestano servizio militare, anche in relazione al fenomeno del cosiddetto «nonnismo»

(1533) NIEDDU ed altri. – Riforma dei codici penali militari e dell'ordinamento giudiziario militare

(2645) PASCARELLA ed altri. – Concessione di amnistia e contestuale depenalizzazione dei delitti di renitenza alla leva e di rifiuto della prestazione del servizio civile

(2663) FLORINO ed altri. – Modifiche al codice penale militare di pace

(3009) PESSINA. – Concessione di amnistia per i delitti di renitenza alla leva e di sottrazione al servizio civile commessi fino al 31 maggio 2004

(Parere su testo unificato ed emendamenti alle Commissioni riunite 2^a e 4^a. Seguito dell'esame e conclusione. Parere condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale, sugli emendamenti)

Riprende l'esame sospeso nella seduta dello scorso 28 luglio.

Il presidente AZZOLLINI avverte che, in ordine al provvedimento in titolo, sul quale è stata richiesta la relazione tecnica lo scorso 28 luglio, che peraltro non è ancora pervenuta, è stato trasmesso l'emendamento 5.100, di cui occorre valutare l'idoneità a superare i rilievi emersi a proposito del testo.

Il relatore NOCCO (FI) illustra l'ulteriore emendamento 5.100, rilevando, premesso che sulla proposta non vi sono osservazioni, che lo stesso, sopprimendo alcune disposizioni dell'articolo 5, appare idoneo a superare i rilievi emersi in ordine al testo.

Il presidente AZZOLLINI propone quindi di conferire mandato al relatore a redigere un parere di nulla osta sul testo, condizionato all'approvazione dell'emendamento 5.100, nonché contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 5.1 (limitatamente alle lettere *a*) e *a-bis*), 5.2 (limitatamente alle lettere *a*) e *a-bis*) e 5.9, oggetto dei rilievi esposti dal relatore nella precedente seduta.

Su proposta del relatore la Sottocommissione approva, infine, il seguente parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il testo unificato relativo ai disegni di legge in titolo ed i connessi emendamenti trasmessi, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta sul testo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'approvazione della proposta 5.100, sulla quale esprime parere di nulla osta, nonché parere contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale, sugli emendamenti 5.1 (limitatamente alle lettere *a*) e *a-bis*), 5.2 (limitatamente alle lettere *a*) e *a-bis*) e 5.9.»

(3104) Conversione in legge del decreto-legge 8 settembre 2004, n. 237, recante interventi urgenti nel settore dell'aviazione civile

(Parere alla 8ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore CICCANTI (*UDC*) illustra il disegno di legge in titolo, per quanto di competenza, segnalando che, in relazione al trasferimento all'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) delle funzioni di regolamentazione tecnica, controllo, certificazione e rilascio di licenze nel campo dell'assistenza al volo attualmente esercitate dall'Ente nazionale di assistenza al volo (ENAV s.p.a.), di cui all'articolo 1 del decreto legge in conversione, la relazione tecnica del provvedimento in esame afferma che i conseguenti maggiori oneri che graveranno sulla gestione ENAC non possono essere superiori a quelli attualmente a carico della gestione ENAV s.p.a. e che gli stessi verranno remunerati mediante il contestuale trasferimento dei diritti, che ENAV s.p.a. attualmente percepisce per l'esercizio delle attività, in favore dell'ENAC. L'articolo 4 del provvedimento in esame precisa poi che l'attuazione del decreto non comporta oneri per il bilancio dello Stato (comma 1) e, al fine di assicurare la predetta invarianza della spesa, rinvia ad un apposito decreto ministeriale (comma 2) la determinazione degli importi corrispondenti ai costi delle funzioni da trasferire all'ENAC, sulla base del sistema tariffario di ENAV s.p.a. e dei criteri di cui all'articolo 15 del regolamento CE 550/2004, che disciplina il sistema di tariffazione del settore in modo da garantire la copertura dei costi.

Al riguardo, fa presente che il trasferimento dei diritti tariffari dall'ENAV s.p.a. all'ENAC, che dovrebbe assicurare la copertura dei costi relativi alle funzioni trasferite, si ricava solo implicitamente dal testo in esame, mentre occorrerebbe valutare l'opportunità di un'espressa previsione normativa in tale senso. Inoltre, come ricordato dal Servizio del bilancio, i saldi dell'ENAC, ente pubblico non economico, vengono consolidati all'interno dei saldi di finanza pubblica, a differenza di quelli dell'ENAV s.p.a., ente di diritto comune, anche se a totale controllo pubblico. Pertanto, considerato che il passaggio delle funzioni di certificazione e regolazione in capo all'ENAC determinerà maggiori costi a carico di tale ente – come del resto asserito dalla stessa relazione tecnica –, per escludere che ciò si rifletta sulla finanza pubblica riscontra l'esigenza di acqui-

sire informazioni analitiche circa le modalità di determinazione delle tariffe dei servizi che saranno resi dall'ENAC, onde valutare l'idoneità delle stesse, sulla base della quantità delle prestazioni offerte, a coprire i costi sostenuti per l'erogazione dei servizi medesimi, giacché tali costi non necessariamente risulteranno per l'ENAC equivalenti a quelli allo stato sostenuti dall'ENAV s.p.a. Analogamente, fa presente inoltre che il Servizio del bilancio osserva la necessità di acquisire ulteriori dettagli sulla quantificazione dell'onere riportato nella relazione tecnica per le attività trasferite all'ENAC, rilevando che non è valutabile, sulla base dei dati forniti, l'esattezza della stima corrispondente ad 1 milione di euro come spesa attualmente sostenuta dall'ENAV s.p.a. per le suddette funzioni.

Il comma 3 dell'articolo 4 prevede poi, in fase di prima applicazione e prima dell'entrata a regime del nuovo assetto, la possibilità per l'ENAC di avvalersi temporaneamente, per finalità addestrative, del personale di ENAV s.p.a., con oneri a carico della stessa ENAV a cui il personale dovrà poi essere restituito. Al riguardo, segnala pertanto la necessità di acquisire conferma che non si determinino nuovi o maggiori oneri sul bilancio dell'ENAC (né nella fase di transizione con l'utilizzo del personale ENAV, né a regime in rapporto al personale dell'ENAC addestrato e chiamato a svolgere le nuove funzioni), e che continui comunque ad operare il meccanismo di copertura dei costi mediante tariffe.

Su proposta del PRESIDENTE, stante anche l'assenza del rappresentante del Governo, la Sottocommissione conviene di rinviare il seguito dell'esame.

(3105) Conversione in legge del decreto-legge 10 settembre 2004, n. 238, recante misure urgenti per il personale appartenente ai ruoli degli ispettori delle Forze di polizia

(Parere alla 1^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore GRILLOTTI (AN) illustra il disegno di legge in titolo, richiamando preliminarmente, per quanto di competenza, gli articoli 1, 2 e 3, che dispongono il riallineamento del personale già appartenente, rispettivamente, ai soppressi ruoli ad esaurimento degli ispettori e dei periti tecnici della Polizia di Stato, nonché ai ruoli degli ispettori capo e dei periti capo del Corpo forestale dello Stato e degli ispettori capo del Corpo di polizia penitenziaria. Riguardo a tali disposizioni, come osservato nella nota del Servizio del bilancio, rileva che il meccanismo di avanzamento rispetto alle attuali qualifiche, prima ancora che effetti finanziari immediati dovuti alla modifica dei parametri stipendiali e dei correlati automatismi di carriera per i contingenti di personale interessato, reca con sé lo svuotamento delle qualifiche di provenienza, per cui non sembra chiaro se quest'ultime risulterebbero conseguentemente soppresse o, viceversa, continuerebbero ad essere presenti. In tale seconda ipotesi si potrebbero determinare, con ogni probabilità, legittime aspettative di incrementi salariali in virtù dell'esercizio di fatto, da parte del personale non promosso ma adi-

bito ai compiti già svolti da parte del personale interessato dagli avanzamenti, di mansioni superiori, con conseguenti inevitabili effetti di onerosità. Al riguardo, segnala che l'articolo 52, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, prevede espressamente che, per il periodo di effettivo svolgimento, al personale adibito temporaneamente a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore spetti di diritto il trattamento previsto per tale qualifica.

Il Servizio del bilancio segnala inoltre il possibile impatto delle misure di riallineamento sul personale già in congedo appartenente alle categorie interessate, da cui potrebbero scaturire contenziosi rivolti al riconoscimento dei benefici economici del compattamento e dei connessi benefici previdenziali. Segnala, altresì, i possibili oneri previdenziali e di fine rapporto che potrebbero scaturire dal compattamento, tenuto conto che la decorrenza retroattiva degli effetti giuridici per l'accesso alla qualifica superiore comporterà, presumibilmente, la ricostruzione delle carriere del personale e sarà suscettibile di produrre oneri, perlomeno nella misura in cui, nell'ambito della platea dei beneficiari, risulti che una parte degli stessi avrebbe maturato al 31 dicembre 1992 i requisiti di anzianità contributiva per il diritto al calcolo del trattamento previdenziale con il metodo retributivo, ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Ricorda inoltre che il comma 5 dell'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, impone alla relazione tecnica in materia di pubblico impiego la puntuale ricognizione degli effetti «diretti e indiretti» che ne conseguono, ivi inclusi gli effetti d'impatto sull'adeguamento dei fondi per far fronte agli oneri accessori, quali indennità di missione e straordinario, aspetti sui quali la relazione tecnica non si sofferma. Per quanto concerne in particolare l'articolo 1, il Servizio del bilancio osserva poi che occorre acquisire ulteriori elementi sui parametri adottati per la quantificazione operata nella relazione tecnica, la quale stima una platea di beneficiari più limitata rispetto alla platea complessiva degli *ex* sottufficiali del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, a ragione dei previsti pensionamenti che avrebbero luogo per limiti di età. Proprio considerando che detto parametro si configura come determinante ai fini della corretta copertura dell'onere relativo al comma 5, ritiene utile acquisire più puntuali informazioni in ordine ai criteri sottesi alla stima, dal momento che, a quella data (1° luglio 2006), l'ammontare delle cessazioni per «raggiunti limiti d'età» dovrebbe risultare prevedibile con ragionevole certezza. Alternativamente, sarebbe a suo avviso opportuno conoscere come sia stata individuata la percentuale di previste cessazioni dal servizio, atteso anche che essa appare superiore a quella media osservata nel settore del pubblico impiego. L'esigenza di analoghi chiarimenti, in ordine alla stima del tasso di cessazione dal servizio e agli effetti finanziari degli avanzamenti di cui all'articolo 1, comma 5, viene poi riscontrata dal Servizio del bilancio a proposito degli articoli 2 e 3.

In ordine agli articoli 4 e 5, concernenti il personale rispettivamente appartenente al ruolo degli ispettori dell'Arma dei carabinieri e a quello

degli ispettori del Corpo della guardia di finanza, il Servizio del bilancio osserva che l'avanzamento ivi rispettivamente previsto, pur non comportando, secondo la relazione tecnica, effetti economici immediati, potrebbe esplicitare i suoi effetti onerosi indiretti sulle future dinamiche retributive come conseguenza di un'accelerazione delle carriere, nonché potrebbe incidere ai fini pensionistici su coloro che, avendo un trattamento previdenziale di tipo retributivo, usufruirebbero di un beneficio dall'applicazione della norma. Considerato che la relazione tecnica afferma che la promozione del personale interessato non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, atteso che l'accesso alla qualifica superiore avviene nei limiti dei posti previsti dalla vigente normativa, ritiene comunque opportuno chiarire se i suddetti limiti siano stati raggiunti o meno. Segnala infine che occorre acquisire conferma della disponibilità delle risorse indicate ai fini della copertura all'articolo 6.

Su proposta del PRESIDENTE, stante anche l'assenza del rappresentante del Governo, la Sottocommissione conviene di rinviare il seguito dell'esame.

(3034) Misure per l'internazionalizzazione delle imprese, nonché delega al Governo per il riordino degli enti operanti nel medesimo settore, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 10^a Commissione su testo ed emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore FERRARA (FI) illustra il provvedimento in titolo, per quanto di competenza, segnalando che in relazione al funzionamento degli sportelli unici all'estero di cui all'articolo 1, comma 2, occorre acquisire chiarimenti sulle modalità di finanziamento degli oneri derivanti dalle relative spese di organizzazione (che la relazione tecnica, peraltro, sembra porre a carico dei bilanci delle amministrazioni interessate), nonché dalle ulteriori funzioni affidate agli sportelli (assistenza legale, tutela dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale e lotta alla contraffazione). Inoltre, occorre chiarire se a tali funzioni possa farsi fronte mediante le risorse stanziare per le medesime finalità dall'articolo 4, commi 74 e 75, della legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria per il 2004) ovvero se si renda necessario reperire un'apposita copertura finanziaria aggiuntiva.

Fa presente poi che i commi 6, 7 e 8 dell'articolo 1, individuano i responsabili degli sportelli nonché le figure professionali da inserire al loro interno, incrementando il contingente di esperti estranei all'amministrazione degli affari esteri utilizzati presso le rappresentanze diplomatiche e consolari di 73 unità, di cui 20 provenienti dal settore privato (comma 8, lettera a)). In relazione a tali 20 unità del settore privato, segnala che la quantificazione degli oneri contenuta nella relazione tecnica sembra considerare soltanto quelli correlati al servizio all'estero, mentre non sembra tenere conto degli oneri relativi al trattamento economico di base ed ai connessi contributi previdenziali ed assistenziali, per cui occorre acquisire chiarimenti al riguardo.

Relativamente alle nuove assunzioni di personale presso il Ministero delle attività produttive, di cui all'articolo 2, premesso che i relativi oneri sono configurati a tetto di spesa ed hanno carattere permanente, riscontra l'esigenza di acquisire conferma dell'effettiva disponibilità delle risorse richiamate a copertura, a valere sul fondo per le assunzioni in deroga nella pubblica amministrazione di cui all'articolo 3, comma 54, della legge n. 350 del 2003. In merito all'articolo 3, occorre acquisire chiarimenti sulla copertura degli oneri relativi alla promozione e attuazione degli sportelli unici regionali di cui al comma 2 (attività per le quali si prevede il trasferimento di apposite risorse alle regioni), nonché delle attività di formazione di cui al comma 3, posto che, in base alla relazione tecnica, le risorse di conto capitale previste al comma 4 sembrerebbero riguardare esclusivamente le spese di allestimento delle strutture di formazione ivi indicate.

Segnala inoltre la necessità di chiarire la cadenza temporale delle attività di cui agli articoli 4 e 5 (disciplinanti rispettivamente l'accordo-quadro con le università e gli accordi di settore in tema di internazionalizzazione), che sembrerebbero avere carattere permanente a fronte di coperture limitate agli anni 2004 e 2005. Relativamente alla delega al Governo di cui all'articolo 6, per il riordino degli enti operanti nel settore dell'internazionalizzazione delle imprese, che modifica l'articolo 9 della legge n. 229 del 2003 (legge di semplificazione 2001), osserva che occorre acquisire chiarimenti sugli effetti finanziari derivanti dai relativi principi e criteri direttivi previsti al comma 1-ter, con particolare riguardo a quelli di cui alle lettere *b*) (riassetto organizzativo degli enti operanti nel settore dell'internazionalizzazione), *c*) (razionalizzazione delle norme di natura finanziaria ed economica) e *d*) (attivazione di nuovi strumenti di finanziamento di investimento all'estero), anche al fine di valutarne la compatibilità con la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 21, comma 1, della citata legge n. 229.

Per quanto concerne gli emendamenti, in merito alla proposta 1.1 (che sostituisce l'articolo 1 e modifica la clausola di copertura finanziaria del provvedimento di cui all'articolo 8), segnala che gli oneri relativi alle assunzioni degli esperti di cui al comma 4 appaiono di natura corrente e di carattere permanente, a fronte di una copertura in conto capitale e limitata agli anni 2004 e 2005. In generale, occorre comunque valutare la congruità della quantificazione e della copertura degli oneri recati dalla proposta in esame, nonché degli oneri di cui agli articoli 3, 4 e 5, come modificati dalla medesima proposta 1.1. In relazione alla congruità della quantificazione degli oneri derivanti dall'eventuale assunzione di esperti esterni alla pubblica amministrazione di cui all'emendamento 1.23, richiama le osservazioni formulate sul testo. Segnala inoltre che sono suscettibili di comportare nuovi o maggiori oneri privi di adeguata copertura gli emendamenti 1.38 (per il quale non sussistono risorse sufficienti per il 2004 sull'accantonamento ivi richiamato), 5.0.1 (che non presenta risorse sull'accantonamento richiamato e la cui copertura va peraltro aggiornata al bilancio triennale vigente), 7.0.1 (per il quale non vi sono risorse disponi-

bili sull'accantonamento indicato a copertura) e 7.0.4 (per il quale non sussistono risorse sufficienti per il 2004 sull'accantonamento ivi richiamato). In merito all'emendamento 3.4, che impone l'utilizzo delle strutture istituzionali già esistenti per la formazione del personale operante nel settore dell'internazionalizzazione delle imprese, in luogo della creazione di nuove strutture prevista nel testo, fa presente che la clausola di invarianza finanziaria ivi indicata non sembra compatibile con l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 4. Segnala poi la proposta 3.15, in quanto prevede la possibilità di accensione di mutui edilizi da parte dell'ICE con copertura a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio.

In relazione alle ulteriori finalità rispetto al testo previste dagli emendamenti 1.2 e 1.6, rileva altresì che occorre valutare se i relativi oneri presentino caratteri di modulabilità tali da rientrare nell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 10. Riscontra poi l'esigenza di valutare se possono derivare nuovi o maggiori oneri dalla proposta 1.34 (che sopprime i limiti previsti nel testo per l'aumento della quota di esperti esterni da utilizzare presso le sedi diplomatiche all'estero, ed aggiunge la possibilità di effettuare assunzioni a tempo determinato presso gli sportelli unici all'estero), ovvero se gli stessi possono comunque rientrare nell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 11. Per quanto concerne le nuove assunzioni presso il Ministero degli affari esteri di cui alle proposte 2.0.1, 2.0.2 e 2.0.3, premesso che i relativi oneri sono configurati a tetto di spesa ed hanno carattere permanente, riscontra l'esigenza di acquisire conferma dell'effettiva disponibilità delle risorse richiamate a copertura, a valere sul fondo per le assunzioni in deroga nella pubblica amministrazione di cui all'articolo 3, comma 54, della legge n. 350 del 2003. In merito agli emendamenti 2.0.4, 2.0.5, 2.0.6, che istituiscono il fondo per il sostegno all'internazionalizzazione del sistema produttivo, ritiene necessario acquisire conferma che sull'accantonamento del fondo speciale di parte corrente del Ministero degli affari esteri, ivi richiamato a copertura per gli anni 2004, 2005 e 2006, residuino risorse sufficienti a garantire l'adempimento degli obblighi derivanti da accordi internazionali. Per quanto concerne il finanziamento a decorrere dal 2007, segnala che lo stesso va riferito alla lettera *d*) dell'articolo 11, comma 3, della legge n. 468 del 1978 (copertura in Tabella C della legge finanziaria), e non alla lettera *d*) dell'articolo 21-ter, come erroneamente indicato.

In relazione alla proposta 3.1, che impone l'utilizzo delle strutture istituzionali già esistenti per la formazione del personale operante nel settore dell'internazionalizzazione delle imprese, in luogo della creazione di nuove strutture prevista nel testo, riducendo contestualmente la relativa copertura, occorre poi valutare l'opportunità di acquisire una quantificazione debitamente verificata dei relativi oneri, al fine di accertare la congruità della nuova copertura così rideterminata. Sottolinea poi che occorre valutare la compatibilità dell'effettuazione degli *stage* formativi previsti dall'emendamento 3.14 con la clausola di invarianza finanziaria ivi indicata. Riscontra altresì l'esigenza di valutare gli eventuali effetti finanziari derivanti dagli emendamenti 7.0.2 e 7.0.3, che dispongono la risoluzione

ex lege della convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze ed il Mediocredito centrale S.p.A. per la gestione dei fondi per la cooperazione allo sviluppo, di cui agli articoli 6 e 7 della legge n. 49 del 1987, nonché la loro contestuale assegnazione alla gestione della Simest S.p.A. Occorre infine valutare se possono derivare nuovi o maggiori oneri dall'emendamento 7.0.5, che consente alla giunte della Camere di commercio di nominare tra i loro membri più di un vicepresidente, qualora a tale carica siano correlati particolari indennità o gettoni di presenza, stante l'inclusione delle Camere di commercio nel settore delle pubbliche amministrazioni. Fa presente, infine, che non vi sono osservazioni da formulare sui restanti emendamenti.

Su proposta del PRESIDENTE, in considerazione dell'assenza del rappresentante del Governo, la Sottocommissione conviene di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta.

(344) BATTAFARANO ed altri. – *Istituzione delle Corti d'Appello di Sassari, Taranto e Bolzano*

(385) SEMERARO ed altri. – *Istituzione della Corte d'Appello di Taranto*

(456) GIULIANO. – *Istituzione in Caserta degli uffici giudiziari della corte di appello, della corte di assise di appello e del tribunale per i minorenni*

(1051) FEDERICI ed altri. – *Istituzione della corte d'appello di Sassari*

(1765) CUTRUFO e TOFANI. – *Istituzione in Frosinone di una sezione distaccata della Corte di appello di Roma e della Corte di assise d'appello di Roma*

(2172) DETTORI. – *Istituzione della Corte d'appello di Sassari*

(2806) TOFANI. – *Istituzione in Frosinone di una sezione distaccata della Corte di appello di Roma e della Corte di assise d'appello di Roma*

(Parere all'Assemblea su testo unificato ed emendamenti. Rinvio del seguito dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 21 luglio scorso.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che, sul testo unificato in titolo nonché sui relativi emendamenti, la Sottocommissione è ancora in attesa di acquisire i necessari chiarimenti da parte del Governo. Poiché senza tali informazioni non appare possibile concludere l'*iter* di esame, stante l'assenza del rappresentante del Governo, propone di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta.

Conviene la Sottocommissione ed il seguito dell'esame viene, pertanto, rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.

**COMMISSIONE SPECIALE
in materia di infanzia e di minori
Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 21 SETTEMBRE 2004

9ª Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Bucciero, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 2ª Commissione:

(2958) Deputato KESSLER ed altri. – Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole con raccomandazione.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI 2^a e 13^a RIUNITE

(2^a - Giustizia)

(13^a - Territorio, ambiente, beni ambientali)

Mercoledì 22 settembre 2004, ore 8,30

IN SEDE REFERENTE

Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 13 settembre 2004, n. 240, recante misure per favorire l'accesso alla locazione da parte di conduttori in condizioni di disagio abitativo conseguenti a provvedimenti esecutivi di rilascio, nonché integrazioni alla legge 9 dicembre 1998, n. 431 (3106).

COMMISSIONI CONGIUNTE

9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare)

del Senato della Repubblica

con la Commissione

XIII (Agricoltura)

della Camera dei deputati

Mercoledì 22 settembre 2004, ore 14

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sugli scenari delle politiche agricole nell'Europa allargata: audizione del Ministro delle politiche agricole e forestali.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 22 settembre 2004, ore 15

IN SEDE CONSULTIVA

- I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, dei disegni di legge:
- Conversione in legge del decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220, recante disposizioni urgenti in materia di personale del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), di applicazione delle imposte sui mutui e di agevolazioni per imprese danneggiate da eventi alluvionali (3097).
 - Conversione in legge del decreto-legge 6 settembre 2004, n. 233, recante modificazioni alla legge 20 luglio 2004, n. 215, in materia di risoluzione dei conflitti di interesse (3102).
 - Conversione in legge del decreto-legge 7 settembre 2004, n. 234, recante disposizioni urgenti in materia di accesso al concorso per uditore giudiziario (3103).
 - Conversione in legge del decreto-legge 8 settembre 2004, n. 237, recante interventi urgenti nel settore dell'aviazione civile (3104).
 - Conversione in legge del decreto-legge 10 settembre 2004, n. 238, recante misure urgenti per il personale appartenente ai ruoli degli ispettori delle Forze di polizia (3105).
 - Conversione in legge del decreto-legge 13 settembre 2004, n. 240, recante misure per favorire l'accesso alla locazione da parte di conduttori in condizioni di disagio abitativo conseguente a provvedimenti esecutivi di rilascio, nonché integrazioni alla legge 9 dicembre 1998, n. 431 (3106).
 - Conversione in legge del decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione (3107).
- II. Esame dei disegni di legge:
- Conversione in legge del decreto-legge 7 settembre 2004, n. 234, recante disposizioni urgenti in materia di accesso al concorso per uditore giudiziario (3103).
 - Conversione in legge del decreto-legge 8 settembre 2004, n. 237, recante interventi urgenti nel settore dell'aviazione civile (3104).

- Conversione in legge del decreto-legge 13 settembre 2004, n. 240, recante misure per favorire l'accesso alla locazione da parte di conduttori in condizioni di disagio abitativo conseguente a provvedimenti esecutivi di rilascio, nonché integrazioni alla legge 9 dicembre 1998, n. 431 (3106).

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione del disegno di legge:

- Deputato DEODATO ed altri. – Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 1, della legge 3 giugno 1999, n. 157, e dell'articolo 6, comma 2, secondo periodo, della legge 23 febbraio 1995, n. 43, in materia di rimborso per le spese elettorali sostenute dai movimenti o partiti politici per il rinnovo dei consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano (3037) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – LAURO ed altri.- Istituzione della provincia autonoma dell'arcipelago campano (91).
- PASTORE ed altri. – Istituzione del Consiglio superiore della lingua italiana (993).
- BUCCIERO ed altri. – Norme in tema di giudizi innanzi alla Corte dei conti (1709).
- BERGAMO ed altri. – Contributo statale all'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili, con destinazione all'Istituto formativo per disabili e disadattati sociali (1283).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – LAURO. – Modifica dell'articolo 116 della Costituzione, per costituire in provincia autonoma l'Arcipelago delle isole minori (1359).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BOREA. – Istituzione della provincia interregionale del Cilento-Vallo di Diano (2307).
- VITALI ed altri. – Modifica dell'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di estensione del diritto di elettorato attivo e passivo ai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia da almeno tre anni e legalmente residenti nel comune per le elezioni degli organi delle circoscrizioni di decentramento comunale (2625).

- Conversione in legge del decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220, recante disposizioni urgenti in materia di personale del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), di applicazione delle imposte sui mutui e di agevolazioni per imprese danneggiate da eventi alluvionali (3097).
- Conversione in legge del decreto-legge 6 settembre 2004, n. 233, recante modificazioni alla legge 20 luglio 2004, n. 215, in materia di risoluzione dei conflitti di interesse (3102).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifiche della legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di *referendum* per il distacco di comuni e province da una regione e per l'aggregazione ad altra regione (2085) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fontanini; Foti; Illy ed altri; Moretti e Lenza*).
- BETTAMIO ed altri. – Modifiche agli articoli 42 e 44 della legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di *referendum* di cui all'articolo 132 della Costituzione, per il distacco di comuni e province da una regione e l'aggregazione ad altra regione (1505).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSOLO ed altri. – Modifica dell'articolo 68 della Costituzione (1014).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – FALCIER ed altri. – Modifica dell'articolo 68 della Costituzione (1733).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – COSSIGA. – Integrazione dello *status* dei membri del Parlamento in materia di prerogative e immunità parlamentari (1852).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PASTORE. – Integrazione dell'articolo 68 della Costituzione in tema di sospensione dei procedimenti penali nei confronti dei membri del Parlamento (2304).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CREMA ed altri. – Revisione dell'articolo 68 della Costituzione (2333).
- e delle petizioni nn. 485 e 557 ad essi attinenti.

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – VIZZINI ed altri. – Modifica degli articoli 121 e 126 della Costituzione (2556).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA. – Disposizioni concernenti la forma di governo regionale (1941).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA. – Modifiche ed integrazioni degli articoli 122 e 126 della Costituzione (2025).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE. – Modifica all'articolo 126 della Costituzione (2651).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MARINI. – Istituzione della provincia Sibaritide-Pollino (30) (*Fatto proprio dal Gruppo Misto – componenti di opposizione, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- PASINATO ed altri. – Istituzione della provincia pedemontana di Bassano del Grappa (372).
- GIULIANO ed altri.- Istituzione della provincia di Aversa (394).
- ZAPPACOSTA ed altri. – Istituzione della provincia di Sulmona (426).
- LAURO ed altri. – Istituzione della provincia dell'Arcipelago campano delle isole di Ischia, Capri e Procida (464).
- DEL TURCO ed altri. – Istituzione della provincia di Avezzano (707).
- FALCIER ed altri. – Istituzione della provincia della Venezia Orientale (764).
- BEVILACQUA. – Istituzione della provincia Sibaritide-Pollino (978).
- BASSO e VIVIANI. – Istituzione della provincia della Venezia Orientale (1069).
- TREMATERRA. – Istituzione della provincia di Castrovillari (1108).
- MAGRI – Istituzione della provincia di Avezzano (1362).
- IERVOLINO ed altri. – Istituzione della provincia di Nola (1456).
- BATTISTI. – Istituzione della provincia di Sulmona (1691).
- DI SIENA ed altri. – Istituzione della provincia di Melfi (2533).
- e della petizione n. 123 ad essi attinente.

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BORDON ed altri. – Istituzione di una Commissione di inchiesta sulle cause e sulle responsabilità della mancata protezione del professor Marco Biagi e, in generale, sulla strategia della lotta al terrorismo (1566).
- BOCO ed altri. – Istituzione di una Commissione di inchiesta sulle cause e sulle responsabilità della mancata protezione del professor Marco Biagi (1573).

- VITALI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle cause della revoca e della mancata riassegnazione di un servizio di protezione al professor Marco Biagi (2463).

VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- RONCONI. – Semplificazione del procedimento relativo alla sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali (1148).
- FALCIER ed altri. – Semplificazione del procedimento relativo alla sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali (1177).
- TURRONI e MAGNALBÒ. – Modifiche alle leggi per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica in tema di raccolta delle firme per la sottoscrizione delle liste elettorali (1294).
- DE PAOLI. – Nuove norme in materia di sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali (1475).
- BATTISTI ed altri. – Delega al Governo per l'introduzione del voto elettronico, per la disciplina della sottoscrizione per via telematica delle liste elettorali, delle candidature e dei referendum popolari (1620).

VIII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DATO e AMATO. – Modifiche alle leggi elettorali relative alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica al fine di promuovere una partecipazione equilibrata di donne ed uomini alle cariche elettive (1732).
- DENTAMARO ed altri. – Modifiche alle leggi elettorali relative alla Camera dei deputati, al Senato della Repubblica, ai Consigli regionali, ai Consigli provinciali e comunali atte ad assicurare alle donne e agli uomini parità di accesso alle cariche elettive (2080).
- ALBERTI CASELLATI. – Disposizioni per l'attuazione del principio delle pari opportunità in materia elettorale (2598).
- Misure per promuovere le pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso alle cariche elettive (3051) (*Rinviati in Commissione dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 29 luglio 2004*).
- e della petizione n. 503 ad essi attinente.

IX. Esame congiunto dei disegni di legge:

- BASSANINI ed altri. – Norme in materia di dirigenza statale (1966) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Democratici di Sinistra-l'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- EUFEMI e IERVOLINO. – Delega al Governo in materia di ordinamento del personale dirigente delle Amministrazioni dello Stato e relativo trattamento economico (1995).

- SPECCHIA e ZAPPACOSTA. – Norme in materia di passaggio del rapporto di impiego del personale dirigenziale delle amministrazioni statali dal regime privatistico a quello pubblicistico, di ripristino della qualifica di dirigente superiore e di istituzione del Consiglio superiore dei dirigenti dello Stato (2797).
- BUCCIERO e MAGNALBÒ. – Delega al Governo in materia di passaggio del rapporto di impiego del personale dirigenziale delle amministrazioni statali dal regime privatistico a quello pubblicistico, ripristino della qualifica di dirigente superiore e di costituzione del Consiglio superiore dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato (2857).
- COSTA. – Delega al Governo in materia di passaggio del rapporto di impiego del personale dirigenziale delle amministrazioni statali dal regime privatistico a quello pubblicistico. Ripristino della qualifica di dirigente superiore e costituzione del Consiglio superiore dei dirigenti dello Stato (2959).
- e delle petizioni nn. 432 e 559 ad essi attinenti.

X. Esame dei disegni di legge:

- SCARABOSIO ed altri. – Modifica al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di doppio turno (2633).
- Conversione in legge del decreto-legge 10 settembre 2004, n. 238, recante misure urgenti per il personale appartenente ai ruoli degli ispettori delle Forze di polizia (3105).

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 22 settembre 2004, ore 14,15

IN SEDE REFERENTE

I. Esame dei disegni di legge:

- CUTRUFO ed altri. – Modifica della legge 13 aprile 1988, n. 117, in materia di risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e di responsabilità civile dei magistrati (360).
- BOREA. – Norme sulla responsabilità dei magistrati e sul diniego di giustizia (1427).
- ALBERTI CASELLATI ed altri. – Responsabilità civile dei magistrati (1537).

- TOMASSINI. – Responsabilità civile del giudice (2537).
- Delega al Governo per la rideterminazione delle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari (1296-bis) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 17 dicembre 2003, dell'articolo 1, comma 2, del disegno di legge d'iniziativa governativa*).
- Delega al Governo per la rideterminazione delle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari (1296-ter) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 17 dicembre 2003, dell'articolo 1, comma 2, nonché dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 21 gennaio 2004, dell'articolo 8 del testo proposto dalla 2ª Commissione permanente per il disegno di legge d'iniziativa governativa*).
- GENTILE ed altri. – Istituzione della Corte di appello, della Corte di assise d'appello, del tribunale di sorveglianza e del tribunale per i minorenni di Cosenza (2811).
- ALBERTI CASELLATI. – Istituzione in Padova di una sezione distaccata della corte d'appello di Venezia (2964).
- Conversione in legge del decreto-legge 7 settembre 2004, n. 234, recante disposizioni urgenti in materia di accesso al concorso per uditore giudiziario (3103).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Deputato COLA. – Modifica dell'articolo 165 del codice di procedura civile, in materia di costituzione dell'attore (995) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Modifiche urgenti al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, recante disciplina del fallimento (1243).
- PASTORE ed altri. – Revisione del procedimento disciplinare notarile (1596).
- Luigi BOBBIO ed altri. – Modifiche al codice di procedura penale in materia di utilizzazione delle denunce anonime (1769) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Alleanza Nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- MAGNALBÒ. – Norme per favorire il recupero da parte del proprietario di refurtiva sottoposta a sequestro (1947).
- MORO. – Modifica dell'articolo 1831 del codice civile in materia di chiusura del conto corrente (2139).
- Delega al Governo per l'istituzione dell'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (2516) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Delega al Governo concernente la disciplina dell'impresa sociale (2595) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

- Deputato KESSLER ed altri. – Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (2958) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

III. Seguìto dell’esame congiunto dei disegni di legge:

- Delega al Governo per la riforma dell’ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonchè per l’emanazione di un testo unico (1296-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati, previo stralcio dell’articolo 12*).
- COSSIGA. – Delega al Governo per il decentramento dei servizi della giustizia, per la riorganizzazione degli uffici giudiziari e per l’istituzione dell’assistente legale-giuridico (1262).
- MAGNALBÒ ed altri. – Istituzione del ruolo del funzionario giudiziario (2457).
- COSSIGA. – Esame per la valutazione della capacità mentale sotto il profilo psichiatrico e della idoneità psicologica a esercitare le funzioni di magistrato dell’ordine giudiziario (2629).

IV. Seguìto dell’esame congiunto dei disegni di legge:

- MARINO ed altri. – Modifica alle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari della corte d’appello di Genova e della corte d’appello di Firenze (104).
- PEDRIZZI ed altri. – Istituzione in Latina di una sezione distaccata della corte di appello di Roma (279).
- MARINI. – Istituzione in Cosenza di una sezione distaccata della corte di appello di Catanzaro, di una sezione in funzione di corte d’assise di appello e di una sezione distaccata del tribunale amministrativo regionale della Calabria (347).
- VIVIANI. – Istituzione di una sede di corte d’appello, di una sede di corte di assise d’appello e di un tribunale dei minori a Verona (502).
- CALDEROLI. – Istituzione della corte d’appello di Lucca (740).
- VISERTA COSTANTINI. – Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d’appello di L’Aquila (752).
- PASTORE ed altri. – Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d’appello de L’Aquila (771).
- FILIPPELLI. – Istituzione della corte di assise presso il tribunale di Crotone (970).

- FASSONE. – Delega al Governo per la revisione e la razionalizzazione delle sedi e degli uffici giudiziari (1411).
- CIRAMI ed altri. – Istituzione in Agrigento di una sezione distaccata della corte d'appello e della corte d'assise d'appello di Palermo (1468).
- Antonino CARUSO e PELLICINI. – Delega al Governo per l'istituzione della corte d'appello di Busto Arsizio e del tribunale di Legnano e per la revisione dei distretti delle corti d'appello di Milano e Torino (1493).
- CALDEROLI. – Istituzione della corte d'appello di Novara (1555).
- CURTO. – Istituzione in Brindisi di una sezione distaccata della corte di appello e della corte di assise di appello di Lecce (1668).
- GUASTI. – Istituzione in Parma di una sezione distaccata della Corte d'appello di Bologna (1710).
- MONTAGNINO ed altri. – Ampliamento del distretto della Corte d'appello di Caltanissetta (1843).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MAGISTRELLI ed altri. – Norme in materia di cancellazione dagli elenchi dei protesti bancari (1368).
- PEDRIZZI ed altri. – Norme per evitare casi di omonimia nei protesti bancari (839).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Deputato PECORELLA. – Modifiche al codice di procedura penale concernenti la Corte di cassazione (2527) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- COSSIGA. – Modifiche al codice di procedura penale in materia di ricorso per Cassazione (2691).

VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SALERNO ed altri. – Reintroduzione del reato di oltraggio riferito ad alcune figure di pubblico ufficiale (2007).
- DELOGU ed altri. – Modifica dell'articolo 597 del codice penale, in materia di aumento di pena e di perseguibilità d'ufficio del reato di ingiuria se commesso in danno di pubblico ufficiale a causa o nell'esercizio delle sue funzioni (2826) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Alleanza Nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

VIII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MARINI ed altri. – Norme in materia di competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati (1049).
- FASSONE ed altri. – Modifica della competenza per territorio relativamente ai procedimenti di esecuzione forzata promossi da o contro magistrati (1884).
- FASSONE ed altri. – Composizione dell'organo giudiziario quando è imputato o parte un magistrato (1938).
- CONSOLO. – Disciplina della competenza territoriale per i procedimenti riguardanti i magistrati (2406).
- CONSOLO. – Disciplina della competenza per materia per i procedimenti riguardanti i magistrati (2407).

IX. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifiche al codice di procedura civile (2430) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bonito ed altri; Martinat; Rivolta; Pisapia; Nicotra e del disegno di legge d'iniziativa governativa*).
- CALVI ed altri. – Modifiche al codice di procedura civile (487).
- ALBERTI CASELLATI ed altri. – Procedure specifiche in materia di separazione personale dei coniugi (763).
- COSTA. – Modifica degli articoli 591-*bis* e 591-*ter* del codice di procedura civile (836).
- CAVALLARO. – Modifica al codice di procedura civile in tema di giudizio arbitrale facoltativo (1438).
- MUGNAI. – Modifiche al codice civile ed al codice di procedura civile, in tema di tutela giuridica delle vittime della strada (2047).

X. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CUTRUFO ed altri. – Modifiche alla disciplina della prova di preselezione informatica nel concorso notarile (2013) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Unione Democristiana e di Centro, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- GIULIANO ed altri. – Modifica delle norme sul numero delle sedi notarili e di alcune funzioni svolte dai notai e dagli avvocati (817).

IN SEDE DELIBERANTE

I. Discussione del disegno di legge:

- ALBERTI CASELLATI. – Modifica dell'articolo 463 del codice civile in materia di indegnità a succedere (2586).

II. Seguito della discussione del disegno di legge:

- Deputato Francesca MARTINI ed altri. – Modifiche agli articoli 463 e 466 del codice civile in materia di indegnità a succedere (3077) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

AFFARE ASSEGNATO

Esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, del progetto dell'atto normativo dell'Unione europea:

- Progetto di decisione quadro relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni di confisca (n. 5).
-

DIFESA (4^a)

Mercoledì 22 settembre 2004, ore 15

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto ministeriale recante il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del ministero della difesa, relativo a contributi in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, per l'anno 2004 (n. 404).

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Modifica della normativa in materia di stato giuridico e avanzamento degli ufficiali (2866) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Lavagnini; Gamba*).
- NIEDDU ed altri. – Avanzamento degli ufficiali appartenenti ai ruoli delle Forze armate e Corpi armati dello Stato di cui all'articolo 53 della legge 10 maggio 1983, n. 212 (1430).

AFFARE ASSEGNATO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento dell'affare:

- Affare relativo al patrimonio immobiliare adibito ad uso abitativo della Difesa.

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 22 settembre 2004, ore 9 e 14,30

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220, recante disposizioni urgenti in materia di personale del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), di applicazione delle imposte sui mutui e di agevolazioni per imprese danneggiate da eventi alluvionali (3097).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Relazione concernente la destinazione delle disponibilità del Fondo per gli investimenti dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004 (n. 401).
-

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 22 settembre 2004, ore 15

IN SEDE REFERENTE

- I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:
- ASCIUTTI ed altri. – Contributi in favore delle Accademie di belle arti non statali (2918).
 - Riordino del Consiglio universitario nazionale (3008).
- II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- ACCIARINI ed altri. – Disposizioni per la promozione della cultura urbanistica e architettonica (1695).
 - Legge quadro sulla qualità architettonica (2867).

IN SEDE DELIBERANTE

- Seguito della discussione dei disegni di legge:
- ASCIUTTI ed altri. – Interventi in materia di beni e attività culturali e di sport (2980).
 - Deputato GROTTO ed altri. – Disposizioni per la commemorazione di Giacomo Matteotti e per la tutela della sua casa natale a Fratta Polesine (2990) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

- I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:
- Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: «Disposizioni per la disciplina degli ordinamenti didattici, dei requisiti di idoneità dei docenti e delle sedi, della programmazione e dello sviluppo del sistema dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, ai sensi della legge 21 dicembre 1999, n. 508» (n. 393).
 - Schema di decreto ministeriale recante il riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per l'esercizio finanziario 2004 (n. 396).

II. Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto ministeriale recante il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno 2004, relativo a contributi in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, per la quota destinata al finanziamento degli istituti scientifici speciali (n. 402).

AFFARE ASSEGNATO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'affare:

- Questioni afferenti il sistema universitario italiano.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui problemi dello spettacolo: audizione di rappresentanti delle Associazioni dei settori musica e danza aderenti all'AGIS.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 22 settembre 2004, ore 8,30 e 15

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 8 settembre 2004, n. 237, recante interventi urgenti nel settore dell'aviazione civile (3104).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Schema di decreto interministeriale recante il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, relativo a contributi in favore di enti operanti nel settore delle navigazione aerea e marittima, per l'anno 2004 (n. 403).

- Proposta di nomina del Presidente dell’Autorità portuale di Palermo (n. 118).
-

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 22 settembre 2004, ore 15,30

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Disciplina dell’apicoltura (2919) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Sedioli ed altri; de Ghislanzoni Cardoli ed altri; Catanoso e Fatuzzo*).
- BRUNALE ed altri. – Disciplina dell’apicoltura (523).
- DE PETRIS. – Norme per la tutela dell’apicoltura (2825).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell’esame del disegno di legge:

- DE PETRIS ed altri. – Disciplina dell’acquacoltura biologica (2483) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Verdi-L’Ulivo, ai sensi dell’articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

II. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

- RONCONI ed altri. – Modifiche alla legge 28 ottobre 1999, n. 410, in materia di ordinamento dei consorzi agrari (1794).
 - BALBONI e BONATESTA. – Modifica dell’articolo 5, comma 4, della legge 28 ottobre 1999, n. 410, concernente i consorzi agrari provinciali (638).
-

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 22 settembre 2004, ore 15

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Deputato MIGLIORI ed altri. – Modifiche alla normativa in materia di indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da vaccinazioni, trasfusioni e somministrazione di emoderivati (2970) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disciplina del settore erboristico (2852) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Massidda ed altri; Valpiana; Serena; Piscitello; Battaglia ed altri; Nan; Moroni; Dorina Bianchi; Migliori*).
- RIPAMONTI ed altri. – Regolamentazione del settore erboristico (53).
- BETTONI BRANDANI ed altri. – Regolamentazione del settore erboristico (348).
- TOMASSINI. – Regolamentazione del settore dei prodotti vegetali per uso medicinale (1124).
- CUTRUFO. – Regolamentazione del settore erboristico (1312).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- ACCIARINI. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari (1437).
- RIPAMONTI e DEL PENNINO. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari (2279).
- TOMASSINI. – Norme in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento (2943).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MAGNALBÒ ed altri. – Norme sulla riabilitazione attraverso l'utilizzo del cavallo e istituzione dell'albo professionale nazionale dei tecnici di riabilitazione equestre (710).
- BONATESTA e COZZOLINO. – Istituzione dell'albo professionale nazionale dei tecnici di riabilitazione equestre (1138).

IV. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- STIFFONI ed altri. – Norme in materia di incentivi allo sviluppo del mercato dei farmaci generici (355) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare della Lega padana, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
-

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 22 settembre 2004, ore 15

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Relazione concernente la destinazione delle disponibilità del Fondo per gli investimenti per la difesa del suolo e la tutela ambientale, dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, per l'anno 2004 (n. 400).
-

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Mercoledì 22 settembre 2004, ore 8,45 e 14,30

IN SEDE CONSULTIVA

Esame del disegno di legge:

- Misure per l'internazionalizzazione delle imprese, nonché delega al Governo per il riordino degli enti operanti nel medesimo settore (3034) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
-

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Mercoledì 22 settembre 2004, ore 14,30

IN SEDE CONSULTIVA

Esame dello Statuto della Società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo RAI - Radiotelevisione Spa, risultante dalla fusione per incorporazione della RAI - Radiotelevisione Spa nella società RAI Holding Spa, a norma dell'articolo 21, comma 1, della legge 3 maggio 2004, n. 112.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
concernente il «Dossier Mitrokhin» e l'attività
d'Intelligence italiana

Mercoledì 22 settembre 2004, ore 20,30

- I. Comunicazioni del Presidente.
 - II. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, del Regolamento interno, della proposta di relazione «Operazione Impedian (Archivio Mitrokhin) - Rapporto sull'attività istruttoria svolta dalla Commissione».
-

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA
sull'anagrafe tributaria

Mercoledì 22 settembre 2004, ore 14

INDAGINE CONOSCITIVA

Deliberazione di una indagine conoscitiva sui rapporti tra il sistema di gestione dell'anagrafe tributaria e le amministrazioni locali.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sulle cause dell'occultamento di fascicoli relativi
a crimini nazifascisti

Mercoledì 22 settembre 2004, ore 14,30

– Comunicazioni del Presidente.
